Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 223

Edizione in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

63° anno

7 luglio 2020

Sommario

II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 223/01 Aggiornamento dell'allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III ter, per quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformità all'articolo 10 *bis* della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 1

2020/C 223/02 Comunicazione della Commissione, Orientamenti relativi all'applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di «servizio di piattaforma per la condivisione di video» a norma della direttiva sui servizi di media audiovisivi 3

2020/C 223/03 Comunicazione della Commissione, Orientamenti a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, relativi al calcolo della percentuale di opere europee nei cataloghi dei video a richiesta e alla definizione di pubblico di modesta entità e fatturato di modesta entità 10

IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

Commissione europea

2020/C 223/04 Tassi di cambio dell'euro — 6 luglio 2020 17

IT

V *Avvisi*

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

Commissione europea

2020/C 223/05 Notifica preventiva di concentrazione, (Caso M.9880 – Permira/Warburg/Tilney/Smith & Williamson), Caso ammissibile alla procedura semplificata ([1]) 18

ALTRI ATTI

Commissione europea

2020/C 223/06 Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 20

2020/C 223/07 Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari 31

Rettifiche

2020/C 223/08 Rettifica della pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU C 203 del 17.6.2020) 41

([1]) Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Aggiornamento dell'allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell'allegato III ter, per quanto riguarda i valori in euro applicabili in conformità all'articolo 10 *bis* della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio

(2020/C 223/01)

L'allegato II della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture ([1]), è così aggiornato:

«*ALLEGATO II*

IMPORTO MASSIMO IN EURO DEI DIRITTI D'UTENZA, COMPRESE LE SPESE AMMINISTRATIVE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 7

Annualmente

	Fino a tre assi	**Quattro o più assi**
EURO 0	1 475	2 472
EURO I	1 282	2 140
EURO II	1 116	1 861
EURO III	970	1 617
EURO IV e meno inquinanti	882	1 471

Mensilmente e settimanalmente

L'importo massimo mensile e settimanale delle aliquote è proporzionale alla durata dell'uso delle infrastrutture.

Giornalmente

Il diritto d'utenza giornaliero è pari a 13 EUR per tutte le categorie di veicoli.»

L'allegato III ter della direttiva 1999/62/CE, come modificata dalla direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011 ([2]), è così aggiornato:

([1]) GU L 187 del 20.7.1999, pag. 42.
([2]) GU L 269 del 14.10.2011, pag. 1.

«ALLEGATO III ter

IMPORTO MASSIMO DELL'ONERE MEDIO PONDERATO PER I COSTI ESTERNI

Il presente allegato illustra i parametri da utilizzare per il calcolo dell'importo massimo dell'onere medio ponderato per i costi esterni.

1. **Costo massimo dell'inquinamento atmosferico dovuto al traffico**

Tabella 1

Costo imputabile massimo dell'inquinamento atmosferico

Centesimi/veicolo.chilometro	Strade suburbane (comprese autostrade)	Strade interurbane (comprese autostrade)
EURO 0	17,8	13,3
EURO I	12,2	8,9
EURO II	10,0	7,8
EURO III	7,8	6,7
EURO IV	4,5	3,4
EURO V dopo il 31 dicembre 2013	0	0
	3,4	2,3
EURO VI dopo il 31 dicembre 2017	0	0
	2,3	1,2
Meno inquinanti rispetto a EURO VI	0	0

I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, l'altitudine e/o gli sbalzi di temperatura lo giustifichino.

2. **Costo massimo dell'inquinamento acustico dovuto al traffico**

Tabella 2

Costo imputabile massimo dell'inquinamento acustico

Centesimi/veicolo.chilometro	Giorno	Notte
Strade suburbane (comprese autostrade)	1,22	2,22
Strade interurbane (comprese autostrade)	0,23	0,34

I valori riportati nella tabella 2 possono essere moltiplicati per un fattore non superiore a 2 nelle zone di montagna nella misura in cui la pendenza delle strade, gli sbalzi di temperatura e/o «l'effetto anfiteatro» lo giustifichino.»

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE
Orientamenti relativi all'applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di «servizio di piattaforma per la condivisione di video» a norma della direttiva sui servizi di media audiovisivi

(2020/C 223/02)

I. INTRODUZIONE

La direttiva sui servizi di media audiovisivi (*Audiovisual MEDIA Services Directive*, di seguito «direttiva AVMS») ([1]) mira a rafforzare la tutela degli utenti, soprattutto dei minori, da talune forme illecite e nocive di contenuti audiovisivi online. Per tale motivo, l'ambito di applicazione della direttiva AVMS è stato ampliato per imporre determinati obblighi ai fornitori di piattaforme per la condivisione di video.

A norma dell'articolo 28 *ter*, paragrafo 1, della direttiva AVMS, gli Stati membri devono assicurare che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video soggetti alla loro giurisdizione adottino misure adeguate per tutelare i minori da contenuti nocivi e tutti gli utenti da contenuti che istighino alla violenza o all'odio e da contenuti la cui diffusione costituisce un'attività che rappresenta un reato ai sensi del diritto dell'Unione (in particolare la pubblica provocazione per commettere reati di terrorismo ([2]), reati di pornografia minorile ([3]) e reati di stampo razzista o xenofobo ([4])). A norma dell'articolo 28 *ter*, paragrafo 2, i fornitori di piattaforme per la condivisione di video sono altresì soggetti a determinati obblighi relativi alle comunicazioni commerciali audiovisive.

Il considerando 4 della direttiva (UE) 2018/1808 riconosce che «[[i]] servizi di piattaforma per la condivisione di video forniscono contenuti audiovisivi a cui il grande pubblico e in particolare i giovani accedono con frequenza sempre maggiore. Ciò vale anche per i servizi dei media sociali, che sono diventati un importante mezzo per condividere informazioni, intrattenere e istruire, anche dando accesso a programmi e video generati dagli utenti. Tali servizi di media sociali devono essere inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva 2010/13/UE perché sono in concorrenza con i servizi di media audiovisivi per lo stesso pubblico e le stesse entrate. Inoltre, hanno anche un impatto significativo in quanto facilitano la possibilità che gli utenti modellino e influenzino i pareri di altri utenti. Di conseguenza, al fine di proteggere i minori da contenuti nocivi e tutti i cittadini dall'istigazione all'odio, alla violenza e al terrorismo, tali servizi dovrebbero essere disciplinati dalla direttiva 2010/13/UE nella misura in cui rispondono alla definizione di servizio di piattaforma per la condivisione di video.»

È chiaro, quindi, che determinati media sociali rientrano nell'ambito di applicazione delle nuove norme sulle piattaforme per la condivisione di video quando essi soddisfano determinati criteri.

([1]) Ai fini del presente documento di orientamento, i riferimenti alla «direttiva AVMS» si intendono fatti alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1), modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).

([2]) Ai sensi dell'articolo 5 della direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).

([3]) Ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (GU L 335 del 17.12.2011, pag. 1).

([4]) Ai sensi dell'articolo 1 della decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro talune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale (GU L 328 del 6.12.2008, pag. 55).

In conformità dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a bis), della direttiva AVMS, un «servizio di piattaforma per la condivisione di video» è «un servizio quale definito agli articoli 56 e 57 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalità essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilità editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE e la cui organizzazione è determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento».

Il considerando 5 della direttiva (UE) 2018/1808 chiarisce ulteriormente che «[s]ebbene l'obiettivo della direttiva 2010/13/UE non sia disciplinare i servizi dei media sociali in quanto tali, tali servizi dovrebbero essere disciplinati se la fornitura di programmi e di video generati dagli utenti costituisce una loro funzionalità essenziale. La fornitura di programmi e di video generati dagli utenti potrebbe essere considerata una funzionalità essenziale del servizio di media sociale se i contenuti audiovisivi non sono semplicemente collaterali alle attività del servizio di media sociale in questione o non ne costituiscono una parte minore. Al fine di garantire la chiarezza, l'efficacia e la coerenza dell'attuazione, laddove necessario e previa consultazione del comitato di contatto la Commissione dovrebbe pubblicare orientamenti relativi all'applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di «servizio di piattaforma per la condivisione di video». Tali orientamenti dovrebbero essere redatti nel rispetto degli obiettivi di interesse pubblico generale da conseguire mediante le misure che i fornitori di piattaforme per la condivisione di video devono adottare e del diritto alla libertà di espressione.» ([5])

In conformità del considerando 5, i presenti orientamenti tengono debitamente conto della necessità di garantire la libertà di espressione e il raggiungimento degli obiettivi di interesse generale ([6]).

Nel processo di elaborazione dei presenti orientamenti, la Commissione ha debitamente consultato il comitato di contatto, come previsto dal considerando 5.

II. CATEGORIE DI PIATTAFORME PER LA CONDIVISIONE DI VIDEO A NORMA DELLA DIRETTIVA AVMS

Sulla base della loro definizione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a bis), della direttiva AVMS, i servizi di piattaforma per la condivisione di video possono essere identificati sulla base dei seguenti tre criteri:

1) servizi il cui obiettivo principale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico;

2) servizi di più ampia natura che offrano, tra gli altri elementi, una sezione distinguibile il cui obiettivo principale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico;

3) servizi per i quali una *funzionalità essenziale* sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi per il grande pubblico.

Va osservato che i criteri summenzionati non si escludono necessariamente mutualmente. In particolare, i servizi aventi una sezione distinguibile che potrebbe costituire una piattaforma per la condivisione di video conformemente al criterio dell'obiettivo principale (categoria 2) possono al tempo stesso rientrare anche, nel loro complesso, nella classificazione di piattaforma per la condivisione di video sulla base del criterio di funzionalità essenziale (categoria 3).

Alla luce di quanto sopra esposto, il presente documento mira a fornire orientamenti relativi all'applicazione pratica del criterio di funzionalità essenziale della definizione di «servizio di piattaforma per la condivisione di video», di cui alla direttiva AVMS. I presenti orientamenti non sono vincolanti. Nella misura in cui essi contengano interpretazioni della direttiva AVMS, la posizione della Commissione non pregiudica l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

([5]) A questo proposito è rilevante anche il considerando 6 della direttiva (UE) 2018/1808, che esclude dall'ambito di applicazione della definizione di servizi di piattaforma per la condivisione di video le «attività non economiche, come la fornitura di contenuti audiovisivi su siti web privati e le comunità di interessi non commerciali».

([6]) Conformemente al considerando 51 della direttiva (UE) 2018/1808, nell'adottare le misure appropriate per tutelare gli utenti e i minori, dovrebbero essere attentamente bilanciati i diritti fondamentali applicabili, tra cui la libertà di espressione.

III. IMPORTANZA DEI CONTENUTI AUDIOVISIVI PER LE ATTIVITÀ DEL SERVIZIO

Il considerando 5 della direttiva (UE) 2018/1808 chiarisce che, affinché la fornitura di contenuti audiovisivi costituisca una funzionalità essenziale del servizio, tali contenuti audiovisivi non devono essere «semplicemente collaterali» alle attività del servizio in questione o non ne devono costituire «una parte minore». I contenuti audiovisivi sono da considerarsi collaterali alle attività del servizio laddove essi siano esclusivamente accessori a una funzionalità o attività di base fornita dalla piattaforma in questione. Ciò può verificarsi, ad esempio, nel caso di video caricati esclusivamente al fine di sostenere transazioni economiche, come i video che presentano particolari beni o servizi in vista di una vendita potenziale o effettiva (ciò può includere, ad esempio, le piattaforme per il commercio elettronico comprendenti video degli utenti che mostrano un prodotto durante l'utilizzo).

I contenuti audiovisivi possono essere considerati una «parte minore» dell'attività del servizio ogniqualvolta, sulla base di considerazioni quantitative e/o qualitative, risulti che essi svolgono un ruolo insignificante nell'economia complessiva del servizio. Da un punto di vista quantitativo, ad esempio, il fatto che la piattaforma ospiti un numero significativo di video può suggerire che i contenuti audiovisivi non siano una parte minore del servizio. Al tempo stesso, indipendentemente da considerazioni di carattere quantitativo, i video possono costituire una parte non minore del servizio della piattaforma ogniqualvolta essi contribuiscano in modo significativo all'attrattiva, alla funzionalità o al successo sul mercato del servizio stesso. Ciò si può dedurre da una serie di elementi, come ad esempio il fatto che gli utenti fruiscano di una quantità notevole di video o programmi o che la piattaforma investa in contenuti audiovisivi o vi dia risalto.

La Commissione ritiene che al fine di valutare se la funzionalità dei contenuti audiovisivi è essenziale, gli Stati membri, comprese le rispettive autorità nazionali di regolamentazione, debbano prendere in considerazione in particolare la natura e il ruolo specifico svolto dai video generati dagli utenti e dai programmi nel servizio offerto dalla piattaforma. In particolare, le autorità nazionali dovrebbero effettuare un'analisi generale del servizio tenendo conto di indicatori qualitativi e/o quantitativi, al fine di accertare se i contenuti audiovisivi forniti siano semplicemente collaterali alle attività del servizio o ne costituiscano una parte minore ([7]).

Nel valutare un determinato servizio occorre osservare con particolare attenzione se il contenuto audiovisivo è strumentale al successo commerciale o al posizionamento del servizio sul mercato. Tuttavia, la prescrizione di funzionalità essenziale non deve in alcun caso essere interpretata come la necessità che i contenuti audiovisivi disponibili sulla piattaforma siano di tale fondamentale importanza commerciale che, in loro assenza, il servizio non sarebbe in grado di funzionare o continuare a essere fornito sul mercato. Un'interpretazione così ristretta non garantirebbe un livello di tutela adeguato di utenti e minori nella fruizione di contenuti audiovisivi su molte piattaforme popolari, come taluni servizi dei media sociali, e non sarebbe pertanto in linea con l'obiettivo perseguito dalla direttiva AVMS ([8]).

Inoltre, i servizi per i quali i contenuti audiovisivi non costituiscono componenti semplicemente collaterali o minori della loro attività economica tendono a esporre maggiormente i loro utenti a tali contenuti. Pertanto, la Commissione ritiene che, nell'applicazione del criterio di funzionalità essenziale, gli Stati membri, comprese le rispettive autorità nazionali di regolamentazione, debbano anche prestare particolare attenzione al punto di vista degli utenti e, in particolare, al loro grado di esposizione ai contenuti audiovisivi quando accedono ai servizi pertinenti.

In linea con l'approccio summenzionato, la Commissione ha individuato alcuni indicatori pertinenti che le autorità nazionali dovrebbero prendere in considerazione nell'applicazione del criterio di funzionalità essenziale della definizione di fornitore di servizi di piattaforma per la condivisione di video. A fini illustrativi, questi indicatori possono essere raggruppati in quattro categorie: 1) relazione tra i contenuti audiovisivi e le attività economiche principali del servizio, 2) importanza quantitativa e qualitativa dei contenuti audiovisivi disponibili sul servizio, 3) monetizzazione dei contenuti audiovisivi o generazione di entrate dai contenuti audiovisivi e 4) disponibilità di strumenti volti a rafforzare la visibilità o l'attrattiva dei contenuti audiovisivi.

([7]) Questo approccio è anche conforme al considerando 4 della direttiva (UE) 2018/1808, il quale chiarisce che i servizi di media sociali devono essere inclusi nell'ambito di applicazione della direttiva quando sono in concorrenza con i servizi di media audiovisivi per lo stesso pubblico e le stesse entrate.

([8]) Il considerando 4 della direttiva AVMS fa riferimento a servizi dei media sociali che «sono diventati un importante mezzo per condividere informazioni, intrattenere e istruire, anche dando accesso a programmi e video generati dagli utenti» e «hanno anche un impatto significativo in quanto facilitano la possibilità che gli utenti modellino e influenzino i pareri di altri utenti».

Tali indicatori non dovrebbero essere applicati cumulativamente. In particolare, l'assenza di uno o più di essi non dovrebbe portare automaticamente alla conclusione che il servizio non è una piattaforma per la condivisione di video. Si deve invece ritenere che un servizio soddisfi la prova di funzionalità essenziale laddove, sulla base di una valutazione complessiva, un numero sufficiente di indicatori analizzati sostenga la conclusione che i contenuti audiovisivi forniti da un servizio non sono semplicemente collaterali alle attività del servizio o non ne costituiscono una parte minore.

1. **Relazione tra i contenuti audiovisivi e le attività economiche principali del servizio**

In termini generali, se i contenuti audiovisivi hanno valore di per sé sulla piattaforma, gli utenti possono fruire di video e programmi come prodotti autonomi del servizio di piattaforma, vale a dire indipendentemente da un'altra attività economica sottostante. In questi casi, è verosimile che tali contenuti audiovisivi non siano semplicemente collaterali alle attività del servizio in questione o non ne costituiscano una parte minore e che gli utenti avranno un elevato livello di esposizione a detti contenuti.

A questo riguardo, gli Stati membri, comprese le rispettive autorità nazionali di regolamentazione, dovrebbero tenere conto in particolare degli indicatori esposti di seguito.

— **Architettura generale e layout esterno della piattaforma**. Se la piattaforma è orientata alla condivisione di contenuti al fine di informare, istruire o intrattenere gli utenti, piuttosto che per facilitare, ad esempio, le transazioni economiche, è verosimile che i contenuti audiovisivi non siano da considerare come semplicemente collaterali alle attività della piattaforma in questione o non ne costituiscano una parte minore. In questo contesto, elementi pertinenti potrebbero essere la struttura generale e il layout esterno del servizio, ad esempio se le sue pagine principali (tra cui l'interfaccia di condivisione) o la *timeline* della piattaforma includano o meno importanti funzionalità di condivisione di video (anziché semplici funzionalità orientate al commercio elettronico), come la presentazione o il suggerimento di video nuovi o popolari o la trasmissione in diretta, l'elenco delle categorie di video, un pulsante «gira un video» o un collegamento diretto con la galleria del telefono o del computer e con i suoi contenuti. In presenza di tali elementi, è verosimile che i contenuti audiovisivi non costituiscano una parte minore del servizio o non siano semplicemente collaterali ad esso.

— **Carattere autonomo dei contenuti audiovisivi**. Se i video sono caricati o condivisi su una piattaforma come elementi «autonomi», piuttosto che al fine di facilitare le transazioni economiche e sono visualizzati dagli utenti in virtù del loro valore informativo, di svago o educativo intrinseco, è più probabile che essi siano di particolare importanza per le attività di tale piattaforma. Al contrario, il fatto che la piattaforma sia concepita essenzialmente come veicolo per la promozione commerciale o per facilitare la commercializzazione di beni o servizi (diversi dalla fornitura di contenuti audiovisivi) è indice del fatto che la funzionalità audiovisiva è collaterale all'attività economica sottostante o ne costituisce una parte minore. Ad esempio, il fatto che una piattaforma per il commercio elettronico consenta ai venditori di utilizzare video esclusivamente per illustrare prodotti specifici suggerirebbe che essa non dovrebbe essere considerata una piattaforma per la condivisione di video. In questo contesto, le autorità nazionali possono verificare se gli utenti caricano, condividono o scaricano video come prodotti autonomi piuttosto che per promuovere la vendita di beni o servizi. In tali casi, i video hanno anche maggiori probabilità di portare a un'esposizione significativa degli utenti e, di conseguenza, la componente audiovisiva potrebbe essere considerata più che semplicemente collaterale alle attività della piattaforma o costituente una parte minore di esse.

— **Funzionalità particolari del servizio adattate ai contenuti audiovisivi o specifiche per essi**. Il fatto che la piattaforma includa funzionalità specifiche adattate ai contenuti audiovisivi o specifiche per essi è indice della particolare importanza dei contenuti audiovisivi nell'economia complessiva del servizio. Particolarmente importanti sarebbero elementi quali una funzionalità di riproduzione automatica, soprattutto se abilitata come impostazione predefinita, o una funzionalità di trasmissione continua in diretta (*live streaming*). Analogamente, potrebbe essere preso in considerazione il fatto che la piattaforma consenta di cercare solo contenuti video, o di filtrare i risultati di una particolare ricerca mostrando solo video. L'esistenza di tali funzionalità indica che i contenuti audiovisivi non sono semplicemente collaterali alle attività del servizio o non ne costituiscono una parte minore, e in genere porta a una maggiore esposizione degli utenti a tali contenuti.

— **Modo in cui il servizio si posiziona sul mercato e segmento del mercato a cui si rivolge**. Indicatori pertinenti del carattere non collaterale o non minoritario in tal senso potrebbero essere tratti dal modo in cui il servizio si autoidentifica nelle sue comunicazioni al pubblico e dal modo in cui commercializza o pubblicizza i suoi servizi agli utenti nel segmento di mercato a cui si rivolge. A questo riguardo si dovrebbe tenere conto del fatto che il servizio commercializzi se stesso o faccia riferimento a se stesso nelle comunicazioni al pubblico come piattaforma per la condivisione di video, o che faccia specifico riferimento alla sua componente o offerta audiovisiva.

2. **Importanza quantitativa e qualitativa dei contenuti audiovisivi per le attività del servizio**

In linea di principio, la Commissione ritiene che maggiori sono la quantità e l'importanza dei contenuti audiovisivi presenti sul servizio e minore sarà la probabilità che tali contenuti siano semplicemente collaterali alle attività del servizio o ne costituiscono una parte minore. In questi casi i servizi hanno maggiore probabilità di portare a un'esposizione significativa degli utenti ai contenuti audiovisivi.

La quantità e l'importanza dei contenuti audiovisivi può essere valutata sulla base di indicatori sia quantitativi che qualitativi. Gli Stati membri, comprese le rispettive autorità nazionali di regolamentazione, dovrebbero tenere conto in particolare degli indicatori esposti di seguito.

— **Quantità di contenuti audiovisivi disponibili sulla piattaforma**. Se la piattaforma comprende una quantità significativa di video, è verosimile che la funzionalità audiovisiva del servizio non sia semplicemente collaterale alle attività del servizio o non ne costituisca una parte minore. Questa valutazione dovrebbe essere basata su dati significativi e affidabili. Se sono disponibili dati significativi, le autorità nazionali possono concepire tale valutazione in termini quantitativi, tenendo conto, ad esempio, del numero o della percentuale di video presenti sulla piattaforma rispetto ad altri tipi di contenuti disponibili. Le autorità nazionali sono incoraggiate a raccogliere o verificare tali dati o elementi in modo autonomo o a ricavarli da fonti indipendenti dal fornitore di servizi interessato. In assenza di dati precisi, le autorità nazionali possono ricorrere a elementi qualitativi pertinenti, come l'analisi a campione di porzioni della piattaforma durante un intervallo di tempo o indagini rivolte a utenti/parti interessate.

— **Uso di contenuti audiovisivi sulla piattaforma.** Il fatto che gli utenti di una piattaforma fruiscano massicciamente dei video disponibili su tale piattaforma indica che tali contenuti audiovisivi sono di particolare importanza per il servizio. Come illustrato in relazione al precedente indicatore, le autorità nazionali sono incoraggiate a basarsi su elementi significativi e affidabili nelle loro analisi. Ad esempio, ogniqualvolta siano disponibili dati significativi, le autorità nazionali possono usare tali dati quantitativi, come il numero di clic, di condivisioni e di *like* («mi piace») relativi ai video. Ove possibile, le autorità nazionali possono anche effettuare un confronto appropriato tra l'utilizzo di contenuti audiovisivi e l'utilizzo di altri tipi di contenuti sulla piattaforma. Le autorità nazionali sono inoltre incoraggiate a raccogliere o verificare tali dati o elementi in modo autonomo o a ricavarli da fonti indipendenti dal fornitore di servizi interessato. In assenza di dati precisi, le autorità nazionali possono ricorrere a elementi qualitativi pertinenti, come l'analisi a campione di porzioni della piattaforma durante un intervallo di tempo o indagini rivolte a utenti/parti interessate.

— **Destinatari dei contenuti audiovisivi.** I video popolari, anche quando sono presenti in numero limitato, possono raggiungere un gran numero di utenti, in particolare attraverso la condivisione e le raccomandazioni. La presenza sulla piattaforma di contenuti video popolari che mirano a informare, istruire o intrattenere gli utenti sono indice del carattere non collaterale o non minoritario di tali contenuti. In tali casi, è verosimile che la funzionalità audiovisiva non sia da considerare semplicemente collaterale alle attività del servizio o non ne costituisca una parte minore. Conformemente al considerando 5 e alla necessità di tenere debitamente conto dell'interesse pubblico generale che deve essere conseguito attraverso le nuove norme, in tale contesto si potrebbe prestare un'attenzione particolare ai destinatari della piattaforma e, specificamente, verificare se la piattaforma si rivolga a minori o, anche se non si rivolge esplicitamente ai minori, sia utilizzata regolarmente da minori e non adotti alcuna misura per scoraggiare tale uso. In particolare, in questi casi un numero significativo di utenti (vulnerabili) può essere esposto ai contenuti audiovisivi disponibili sulla piattaforma, anche se la quantità relativa di tali contenuti sulla piattaforma è limitata. Pertanto, la valutazione dovrebbe tenere conto del grado di rischio di esposizione dei minori ai contenuti audiovisivi del servizio.

3. **Monetizzazione dei contenuti audiovisivi o generazione di entrate dai contenuti audiovisivi**

Il fatto che la piattaforma monetizzi o generi entrate dai contenuti audiovisivi indica solitamente che tali contenuti non sono semplicemente collaterali alle loro attività o non ne costituiscono una parte minore. In genere ciò è anche indice dell'importanza commerciale di tali contenuti per il servizio ([9]). In pratica, vi sono maggiori probabilità che con questi servizi vi sia un elevato grado di esposizione degli utenti a tali contenuti, al fine di aumentare le entrate risultanti o altri benefici correlati.

([9]) La nozione di monetizzazione dei contenuti audiovisivi comprende le entrate dirette e i guadagni indiretti ottenuti dal servizio. Anche nei casi in cui il servizio non riceva direttamente entrate esso può beneficiare indirettamente dei contenuti audiovisivi caricati e monetizzati dagli utenti. In genere, la prospettiva della monetizzazione dei loro contenuti incentiva i creatori a produrre contenuti di qualità più elevata al fine di attrarre visualizzazioni e, di conseguenza, entrate. In ultima analisi, ci si può aspettare che ciò avrà un impatto positivo sulla popolarità e il successo del servizio.

Gli Stati membri, comprese le rispettive autorità nazionali di regolamentazione, dovrebbero tenere conto in particolare degli indicatori esposti di seguito.

— **Inserimento di comunicazioni commerciali nei contenuti audiovisivi o attorno ad essi** (ad esempio prima, durante o dopo le riproduzioni ([10])). Questo indicatore dovrebbe essere inteso come comprendente sia le comunicazioni commerciali controllate dal servizio sia la vendita di spazio pubblicitario a terzi, quali ad esempio gli inserzionisti. In tale contesto, ulteriori elementi da tenere in considerazione sono le politiche attuate dai servizi che mirano a garantire l'adeguatezza dei contenuti audiovisivi all'interno o nell'ambito dei quali sarebbero visualizzate le comunicazioni commerciali di uno specifico marchio di terzi.

— **Richiesta di pagamento per l'accesso ai contenuti audiovisivi.** Il fatto che la piattaforma richieda un pagamento per l'accesso ai contenuti audiovisivi, quali un abbonamento o il pagamento a consumo (*pay-per-view*), dimostra che il servizio genera entrate da tali contenuti. L'uso di tali sistemi di pagamento è importante indipendentemente dal fatto che il sistema di monetizzazione sia gestito direttamente dal servizio o da coloro che hanno caricato/creato i contenuti audiovisivi.

— **Accordi di sponsorizzazione tra marchi e utenti che caricano i contenuti audiovisivi.** Gli accordi di sponsorizzazione o di inserimento di prodotti tra diversi tipi di marchi di prodotti e servizi di terzi e gli utenti che creano e caricano contenuti audiovisivi stanno diventando un modo comune di monetizzare i contenuti audiovisivi in quanto un numero sempre maggiore di marchi stipula accordi con popolari creatori o *influencer* che raccolgono un gran numero di visualizzazioni. In alcuni casi, i servizi incoraggiano o facilitano espressamente questi accordi, ad esempio organizzando eventi per marchi di terzi e creatori di contenuti o offrendo supporto logistico. Sebbene i servizi di piattaforma per la condivisione di video possano non partecipare direttamente a tali accordi, essi beneficiano indirettamente della popolarità di tali creatori e del numero di visualizzazioni che attraggono. Pertanto, la presenza di tali accordi è indice della monetizzazione (indiretta) dei contenuti audiovisivi sulla piattaforma.

— **Tracciamento delle attività degli utenti della piattaforma.** Il fatto che la piattaforma tenga traccia delle interazioni degli utenti con i contenuti audiovisivi disponibili sul servizio per vari scopi di marketing/commerciali, quali ad esempio la pubblicità comportamentale mirata o gli accordi di condivisione dei dati, dovrebbe essere altresì considerato un mezzo di monetizzazione indiretta.

4. **Disponibilità di strumenti volti a rafforzare la visibilità o l'attrattiva dei contenuti audiovisivi** ([11])

La presenza, in un particolare servizio, di strumenti volti a migliorare la visibilità o l'attrattiva dei contenuti audiovisivi indica solitamente che tali contenuti non sono semplicemente collaterali alle sue attività o non ne costituiscono una parte minore. In genere tali strumenti portano anche a una maggiore esposizione degli utenti ai contenuti audiovisivi.

Gli Stati membri, comprese le rispettive autorità nazionali di regolamentazione, dovrebbero tenere conto in particolare degli indicatori esposti di seguito.

— **Azioni o funzionalità specifiche che inducono alla fruizione di contenuti audiovisivi.** Il fatto che l'interfaccia utente includa funzionalità specifiche che inducono alla fruizione di contenuti audiovisivi indica l'importanza di tali contenuti, sia per gli utenti che per le attività della piattaforma. Ad esempio, il fatto che la piattaforma suggerisca o mostri video sulla sua pagina principale o nella *timeline*, senza alcuna richiesta specifica o input da parte dell'utente, è un elemento importante da tenere in considerazione. Le autorità nazionali potrebbero anche valutare se il servizio promuova o dia priorità a determinati contributi audiovisivi nei risultati delle ricerche degli utenti e quindi se i contenuti audiovisivi si possano considerare come proposti attivamente agli utenti.

([10]) Questi termini si riferiscono a video pubblicitari proposti rispettivamente prima, durante e dopo i contenuti che accompagnano.

([11]) Conformemente alla definizione di piattaforma per la condivisione di video di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a bis) della direttiva AVMS, ai fini della presente categoria di indicatori, si presume che tali strumenti non siano tali da conferire alla piattaforma in questione un grado di controllo effettivo dei contenuti audiovisivi assimilabile alla «responsabilità editoriale», elemento che la qualificherebbe come fornitore di servizi di media piuttosto che come servizio di piattaforma per la condivisione di video (spetta alle autorità nazionali di regolamentazione interessate valutare caso per caso se ciò si verifichi). Gli orientamenti lasciano inoltre impregiudicate le disposizioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 della direttiva 2000/31/CE, come ulteriormente precisato al considerando 48 della direttiva (UE) 2018/1808 e all'articolo 28 ter della direttiva AVMS.

— **Strumenti disponibili nei video o attorno ad essi concepiti per attrarre utenti e incentivarne l'interazione.** La presenza di strumenti o sistemi quali filtri, opzioni di condivisione, chat dal vivo specificamente legate a contenuti audiovisivi o video party è indice della volontà del servizio di promuovere l'interazione degli utenti con i video e i programmi e di attirare la loro attenzione verso questi contenuti. L'uso di tali strumenti e sistemi mira a facilitare, migliorare o promuovere l'esperienza audiovisiva degli utenti sulla piattaforma e la popolarità dei contenuti audiovisivi. Può quindi essere interpretato come indice della particolare importanza di tali contenuti per l'attività o le attività del servizio. Questo indicatore contempla inoltre l'eventualità che il servizio abbia elaborato modalità innovative, più coinvolgenti e interattive di condivisione e fruizione dei contenuti audiovisivi, o vi abbia investito. In particolare, il fatto che il servizio supporti una specifica applicazione per la «TV intelligente» potrebbe essere interpretato come indice del fatto che esso non si limita a consentire la fruizione di contenuti audiovisivi, ma la promuove attivamente.

— **Strumenti o sistemi che consentono agli utenti di selezionare i contenuti audiovisivi che desiderano siano loro proposti**. Alcuni servizi offrono agli utenti la possibilità di personalizzare la loro offerta audiovisiva dichiarando ciò a cui sono interessati o scegliendo specificatamente di non visualizzare determinati tipi di contenuti. Ciò avviene solitamente attraverso questionari, campionamenti o metodi simili. Questi strumenti o sistemi sono offerti agli utenti al fine di mantenerne l'attenzione e l'interazione con i contenuti audiovisivi e sono quindi indice della particolare importanza della funzionalità audiovisiva per le attività del servizio.

— **Strumenti o sistemi per monitorare le prestazioni e gestire i contenuti caricati sulla piattaforma**. I servizi possono anche rafforzare l'attrattiva dei loro contenuti audiovisivi offrendo agli utenti che caricano contenuti sul servizio strumenti o sistemi per monitorarne e gestirne le prestazioni. In tal modo i servizi consentono agli utenti che caricano contenuti di avere una migliore comprensione delle preferenze del loro pubblico, il che fa sì che sulla piattaforma siano forniti contenuti più attraenti. La presenza di tali strumenti dovrebbe pertanto essere interpretata come indice della particolare importanza dei contenuti audiovisivi per le attività del servizio.

IV. **OSSERVAZIONI PROCEDURALI**

La decisione in merito alla possibilità che la fornitura di contenuti audiovisivi sia o meno una funzionalità essenziale del servizio [ai fini dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a bis), della direttiva AVMS] spetta agli Stati membri che esercitano la giurisdizione su tale servizio conformemente all'articolo 28 *bis* della direttiva AVMS.

Nel valutare se un servizio soddisfi o meno il criterio di funzionalità essenziale, l'autorità nazionale dovrebbe lavorare caso per caso e tenere conto delle specificità del servizio in questione.

È opportuno che le autorità nazionali informino i fornitori del servizio della valutazione in corso e delle implicazioni giuridiche derivanti dall'essere considerati fornitori di piattaforme per la condivisione di video, in conformità della direttiva AVMS e al fine di ottenere le informazioni necessarie per la valutazione in corso.

Tuttavia, ciò non dovrebbe impedire alle autorità nazionali di cooperare con le loro controparti responsabili della regolamentazione di altri Stati membri al fine di sostenere la propria valutazione. Questa cooperazione potrebbe essere auspicabile soprattutto al fine di raccogliere i dati o le informazioni pertinenti e di limitare i rischi di interpretazioni divergenti dei summenzionati indicatori da parte delle autorità nazionali di regolamentazione. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (*European Regulators Group for Audiovisual MEDIA Services* - ERGA) rappresenta il forum appropriato per facilitare tale cooperazione.

Nel valutare se un servizio soddisfi il criterio di funzionalità essenziale e pertanto costituisca un servizio di piattaforma per la condivisione di video, le autorità nazionali di regolamentazione sono invitate a tenere l'ERGA debitamente informato. In particolare, è opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione informino l'ERGA in merito alle conclusioni preliminari, nonché alle motivazioni alla base della loro valutazione. In tale contesto, l'ERGA dovrebbe portare all'attenzione della Commissione le eventuali incongruenze significative o persistenti rilevate negli approcci adottati dalle autorità nazionali di regolamentazione. La Commissione terrà informato il comitato di contatto della direttiva AVMS su tali sviluppi.

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti a norma dell'articolo 13, paragrafo 7, della direttiva sui servizi di media audiovisivi, relativi al calcolo della percentuale di opere europee nei cataloghi dei video a richiesta e alla definizione di pubblico di modesta entità e fatturato di modesta entità

(2020/C 223/03)

I. CONTESTO

La direttiva sui servizi di media audiovisivi ([1]) (di seguito «direttiva AVMS») stabilisce norme rafforzate sulla promozione delle opere europee. L'articolo 13, paragrafo 1, stabilisce che i fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta [di seguito servizi «a richiesta» o servizi di «video a richiesta» (servizi di VOD)] «garantiscano che i loro cataloghi contengano almeno il 30 % di opere europee e che queste siano poste in rilievo.»

L'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva AVMS dispone che «nel caso in cui gli Stati membri chiedano ai fornitori di servizi di media soggetti alla loro giurisdizione di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee, […], possono anche chiedere ai fornitori di servizi di media che si rivolgono al pubblico nei loro territori pur essendo stabiliti in altri Stati membri di contribuire finanziariamente […]». Tali contributi devono essere «proporzionati e non discriminatori.».

L'articolo 13, paragrafo 6 della direttiva AVMS prevede, per le società aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, deroghe obbligatorie agli obblighi di cui dell'articolo 13, paragrafo 1, nonché alle possibili prescrizioni di cui all'articolo 13, paragrafo 2. L'obiettivo delle deroghe, come illustrato al considerando 40, è garantire che gli obblighi di promozione delle opere europee non compromettano lo sviluppo del mercato e non impediscano l'ingresso di nuovi operatori sul mercato.

A norma dell'articolo 13, paragrafo 7 della direttiva AVMS, il presente documento mira a fornire orientamenti relativi:

a) al calcolo della percentuale di opere europee nei cataloghi dei fornitori di servizi a richiesta; e

b) alla definizione di pubblico di modesta entità e fatturato di modesta entità nel contesto delle deroghe summenzionate.

Gli orientamenti non sono vincolanti. Nel processo di elaborazione dei presenti orientamenti, la Commissione ha debitamente consultato il comitato di contatto, come previsto dall'articolo 13, paragrafo 7. Nella misura in cui gli orientamenti contengano interpretazioni della direttiva AVMS, la posizione della Commissione non pregiudica l'interpretazione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

II. CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI OPERE EUROPEE

1. Calcolo per titoli

Nel mercato per i servizi di media audiovisivi lineari (radiodiffusione televisiva), la percentuale di opere europee nei palinsesti delle emittenti è calcolato in riferimento al tempo di trasmissione. L'articolo 16 della direttiva AVMS prevede che le emittenti debbano riservare ad opere europee la maggior parte del loro tempo di trasmissione. Ciò riflette chiaramente la natura temporalmente definita dei servizi lineari, in cui solo un numero limitato di programmi può essere trasmesso allo stesso tempo e in un determinato periodo. L'elemento della durata è pertanto legato in modo specifico alle caratteristiche intrinseche dei servizi di radiodiffusione televisiva (lineari) che basano la loro programmazione su palinsesti quotidiani (24 ore).

Tali restrizioni non si applicano ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta (servizi di VOD). Per i servizi a richiesta, l'inclusione di un determinato programma non dipende dalla disponibilità di una fascia oraria in un palinsesto. Inoltre, l'inclusione in un catalogo di un particolare programma di durata specifica non implica l'esclusione/sostituzione di un altro programma di durata simile. In altre parole, i fornitori di servizi di VOD non realizzano i loro cataloghi sulla base di considerazioni temporali ma sull'attrattiva di un numero potenzialmente ampio di singoli programmi messi a disposizione degli utenti.

Allo stesso modo, dal punto di vista dell'utente, la scelta di guardare un programma disponibile nei cataloghi dei video a richiesta non è limitata temporalmente, nel senso che guardare un determinato programma non implica rinunciare a guardare tutti gli altri programmi disponibili allo stesso tempo. L'essenza dei servizi di VOD risiede proprio nella libertà dell'utente di selezionare e guardare un singolo programma di un catalogo all'ora scelta e per il numero di volte che desidera.

([1]) Ai fini dei presenti orientamenti, i riferimenti alla «direttiva AVMS» sono da intendersi come riferimenti alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1), modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018 (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).

Poiché le scelte pertinenti sia dei fornitori di servizi di VOD sia dei loro utenti sono incentrate su singoli programmi (ad esempio sulla base della qualità percepita, dell'attrattiva, dei gusti), la Commissione ritiene che, nel caso dei servizi di VOD, a motivo delle loro caratteristiche, sia più appropriato calcolare la percentuale di opere europee nei cataloghi sulla base dei titoli e non sulla base del tempo di trasmissione (tempo di visione).

La scelta dei titoli nei cataloghi, così come la pertinente unità di misura, al contrario di quanto avviene per il tempo/durata dei contenuti, è sostenuta da considerazioni supplementari. Innanzitutto, il calcolo della percentuale di opere europee nei cataloghi sulla base dei titoli sia per i film che per le serie televisive («TV») è più neutrale per quanto riguarda la scelta dei programmi che i fornitori di servizi di VOD devono inserire nei cataloghi. Il calcolo sulla base della durata potrebbe incentivare i fornitori a preferire le opere europee caratterizzate da una lunga durata complessiva (ad esempio le serie con un numero elevato di episodi) al fine di raggiungere il 30 %. Data la sua maggiore neutralità, il calcolo sulla base dei titoli faciliterà verosimilmente la realizzazione di un'offerta più diversificata delle opere europee.

In secondo luogo, è probabile che il calcolo per titoli sarà meno oneroso per i fornitori di servizi di VOD rispetto al calcolo sulla base della durata. I fornitori di servizi di VOD hanno maggiori probabilità di disporre di un conteggio del numero di titoli europei rispetto al numero totale di titoli disponibili nei loro cataloghi, piuttosto che di un conteggio del tempo totale di visione delle opere europee rispetto al tempo totale di visione di tutte le opere incluse nei loro cataloghi.

In terzo luogo, è probabile che il calcolo per titoli faciliti inoltre il monitoraggio e la sorveglianza da parte delle autorità nazionali competenti, in quanto è più facile tenere traccia e verificare i titoli rispetto al tempo totale di visione.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che sia appropriato calcolare il 30 % di opere europee nei cataloghi dei video a richiesta sulla base del numero (totale) di titoli nel catalogo.

2. **Cosa costituisce un titolo**

Nel caso di lungometraggi e film per la televisione, ciascun film dovrebbe essere inteso come un titolo in un catalogo. Film diversi di uno stesso franchise ([2]) dovrebbero altresì essere intesi come titoli diversi in un catalogo.

L'identificazione di cosa costituisce un titolo è più complessa per le serie televisive o altri formati presentati in forma seriale (ovvero episodio per episodio). Gli episodi delle serie televisive sono spesso raggruppati in diverse stagioni. In tali casi si pone la questione di stabilire se un titolo debba corrispondere all'intera serie, a una stagione o a un singolo episodio.

La Commissione ritiene che una stagione di una serie debba corrispondere a un titolo. Il calcolo delle serie sulla base delle stagioni garantirebbe un trattamento simile a quello dei lungometraggi e dei film per la televisione. Una stagione di una serie è solitamente il risultato di un singolo e continuo sforzo creativo effettuato dallo stesso gruppo di autori/professionisti con un unico bilancio e in un periodo di tempo unitario. Inoltre, il lancio sul mercato e le attività promozionali correlate spesso riguardano singole stagioni. Per questi motivi il lavoro svolto per la produzione di una stagione di una serie potrebbe essere considerato simile al lavoro normalmente richiesto per produrre un film.

In aggiunta, il calcolo per stagioni ridurrebbe i possibili incentivi per i produttori a favorire opere europee di lunga durata complessiva (ad esempio serie o altri formati con un numero elevato di episodi) allo scopo di raggiungere la quota a scapito di opere più brevi con un maggiore potenziale di circolazione tra gli Stati membri (ad esempio lungometraggi e serie televisive di fascia alta) ([3])

D'altro canto, alcune produzioni audiovisive possono avere costi di produzione maggiori se paragonate ad altri elementi nel catalogo, ad esempio nei casi di investimenti diretti significativi o costi di autorizzazione per le fiction di fascia alta, in cui un episodio ha una durata e un costo di produzione simili a quelli di un lungometraggio. In questi casi, ove giustificato, le autorità nazionali potrebbero prevedere l'attribuzione di un coefficiente di ponderazione più elevato per tali opere, ad esempio sulla base della richiesta motivata di un fornitore.

([2]) Il franchise è da intendersi come una successione di film correlati che condividono lo stesso universo narrativo.

([3]) Secondo uno studio dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, nell'UE sono prodotti per lo più formati brevi (titoli di fiction televisive con 26 episodi o meno). In particolare, il 90 % di tutti i titoli di fiction televisive ha 26 episodi o meno, di cui il 44 % è costituito da film per la televisione (1-2 episodi). Tuttavia, essi rappresentano una percentuale limitata, ovvero il 33 % del totale. Al contrario, i programmi di fiction televisiva con formati lunghi costituiscono solo il 10 % del numero di titoli prodotti, ma rappresentano il 67 % di tutte le ore di fiction televisive prodotte. Lo stesso studio sottolinea che i formati brevi possono essere considerati serie televisive «di fascia alta» con un potenziale di coproduzione ed esportazione, mentre i formati lunghi hanno generalmente costi di produzione inferiori, un contesto nazionale più marcato e, probabilmente, meno potenziale di sfruttamento transfrontaliero. Da questo punto di vista il calcolo per titoli e stagioni potrebbe avere un impatto positivo sulla circolazione delle opere europee con un reale potenziale di sfruttamento transfrontaliero. Cfr. Fontaine, G., *TV fiction production in the European Union*, Osservatorio europeo dell'audiovisivo, Strasburgo, 2017.

3. **Calcolo per cataloghi nazionali**

Alcuni fornitori di servizi di VOD che operano nell'Unione hanno molteplici cataloghi con una diversa composizione a seconda del mercato nazionale (Stato membro) a cui si rivolgono. In uno specifico catalogo nazionale di un fornitore che serve più paesi si possono trovare titoli di film nazionali che possono non essere disponibili (o essere disponibili in misura molto limitata) nei cataloghi che lo stesso fornitore offre in altri Stati membri ([4]). È pertanto necessario determinare come debba essere calcolata la percentuale di opere europee in tali casi.

L'essenza dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva AVMS, è garantire che i fornitori di servizi di VOD contribuiscano attivamente all'obiettivo di promuovere la diversità culturale nell'Unione fornendo una percentuale minima di opere europee nelle proprie offerte. La Commissione ritiene che questo obiettivo si possa effettivamente raggiungere se il 30 % di opere europee è garantito in ciascuno dei cataloghi nazionali offerti da fornitori di servizi VOD multinazionali. Ciò garantirà che i telespettatori in ciascuno Stato membro in cui il fornitore offre cataloghi nazionali avranno l'esposizione richiesta alle opere europee. Questo approccio presenta anche il vantaggio di incentivare verosimilmente la circolazione e la disponibilità di opere europee in tutta l'Unione.

È importante tenere presente che spetta al paese di origine provvedere affinché i fornitori di servizi a richiesta soggetti alla sua giurisdizione rispettino l'obbligo di garantire la percentuale di opere europee nei loro cataloghi. Se un fornitore di servizi di VOD soggetto alla giurisdizione di uno Stato membro offre cataloghi nazionali diversi in un altro Stato membro, è responsabilità dello Stato membro che esercita la giurisdizione (ovvero il paese di origine) far rispettare l'obbligo relativo alla percentuale di opere europee per quanto riguarda tutti i vari cataloghi nazionali.

4. **Dimensione temporale**

La percentuale effettiva di opere europee nei cataloghi dei video a richiesta può variare su base quotidiana. Ad esempio, l'inserimento nel catalogo di un fornitore di servizi di VOD di una nuova serie televisiva non europea potrebbe avere come effetto la diminuzione temporanea della percentuale complessiva di opere europee finché non vengano successivamente aggiunte ulteriori opere europee. Ciò solleva la questione relativa al momento in cui si debba garantire la conformità alla quota del 30 %. Ai fornitori potrebbe essere richiesto di garantire la conformità in ogni momento o in media per un periodo predeterminato. Quest'ultimo approccio consentirebbe di avere fluttuazioni temporanee.

La direttiva AVMS non fornisce alcuna indicazione in merito a quale di questi due metodi si debba preferire. Entrambi i metodi potrebbero raggiungere l'obiettivo desiderato di promuovere la diversità culturale nei cataloghi dei video a richiesta. Ne consegue che la Commissione ritiene che gli Stati membri possano decidere liberamente il metodo da adottare per monitorare il rispetto dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva AVMS. Al momento di decidere il metodo di monitoraggio, gli Stati membri dovrebbero tuttavia tenere debitamente conto della necessità di ridurre l'onere amministrativo associato alla conformità e all'applicazione, e di garantire altresì la trasparenza e la certezza del diritto per i fornitori di servizi di VOD.

III. **DEFINIZIONE DI PUBBLICO DI MODESTA ENTITÀ E FATTURATO DI MODESTA ENTITÀ**

1. **Osservazioni preliminari**

Conformemente al considerando 40 della direttiva AVMS, i fornitori che non hanno una presenza significativa sul mercato non dovrebbero essere soggetti ai requisiti di promozione delle opere europee, «al fine di garantire che gli obblighi relativi alla promozione delle opere europee non compromettano lo sviluppo del mercato e al fine di permettere l'ingresso di nuovi operatori sul mercato». Mentre le considerazioni summenzionate sono comuni sia per l'articolo 13, paragrafo 1, che per l'articolo 13, paragrafo 2, queste disposizioni presentano alcune differenze specifiche che è opportuno prendere in considerazione:

— spetta allo Stato membro di origine provvedere affinché i fornitori di servizi a richiesta soggetti alla sua giurisdizione rispettino l'obbligo di garantire la percentuale di opere europee di cui all'articolo 13, paragrafo 1; spetta allo Stato membro di origine applicare a tali fornitori le deroghe di cui all'articolo 13, paragrafo 6.

— La situazione è diversa per l'articolo 13, paragrafo 2. Questa disposizione riconosce a qualsiasi Stato membro la possibilità di imporre ai fornitori di servizi di media stabiliti in un altro Stato membro che si rivolgono al pubblico nei loro territori l'obbligo di contribuire finanziariamente con contributi proporzionati e non discriminatori. In questo caso, spetta allo Stato membro destinatario dei servizi applicare sia la sua legislazione che impone siffatti contributi sia le deroghe di cui all'articolo 13, paragrafo 6.

([4]) Grece, C., *Films in VOD catalogues – Origin, Circulation and Age* - Edizione 2018, Osservatorio europeo dell'audiovisivo, Strasburgo, 2018.

Alla luce di questi diversi contesti normativi, è appropriato tenere in considerazione le specificità di tali obblighi quando si considerano gli orientamenti sulle deroghe di cui all'articolo 13, paragrafo 6. In particolare, si rammenta che, come chiarito dal considerando 36, agli Stati membri è consentito imporre obblighi finanziari ai fornitori di servizi di media stabiliti nel loro territorio, in considerazione del «legame diretto tra gli obblighi finanziari e le diverse politiche culturali degli Stati membri».

Nella definizione di pubblico di modesta entità e fatturato di modesta entità è pertanto importante trovare il giusto equilibrio tra l'obiettivo di preservare uno spazio di innovazione necessario per i piccoli operatori audiovisivi e quello di promuovere la diversità culturale attraverso finanziamenti adeguati per le opere europee nell'ambito delle politiche culturali degli Stati membri. Pertanto, mentre gli orientamenti prevedono per le società aventi un fatturato o un pubblico di modesta entità, come definito di seguito, deroghe agli obblighi di cui all'articolo 13, in casi specifici potrebbero essere necessarie ulteriori salvaguardie, in particolare per l'applicazione di contributi finanziari al fine di garantire la sostenibilità dei sistemi di finanziamento audiovisivo e cinematografico.

2. **Distinzione tra deroghe stabilite dall'Unione e diritto nazionale**

L'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva AVMS non armonizza gli obblighi di contribuire finanziariamente alla promozione delle opere europee. Questa disposizione riconosce solo che gli Stati hanno l'opzione di applicare anche ai fornitori transfrontalieri che si rivolgono al pubblico nei loro territori gli obblighi di contribuire attraverso investimenti diretti e prelievi, in conformità ai principi della non discriminazione e della proporzionalità. È pertanto competenza dello Stato membro decidere di avvalersi di questa possibilità di definire e applicare i corrispondenti obblighi.

In tal senso, se in uno Stato membro sono in vigore o sono introdotti obblighi per i fornitori di servizi di media audiovisivi di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee e questi obblighi sono limitati ai fornitori stabiliti in tale Stato membro, i presenti orientamenti non si applicano. Essi diventano rilevanti se lo Stato membro applica tali requisiti anche ai fornitori che si rivolgono al pubblico nel suo territorio pur essendo stabiliti in altri Stati membri. In ogni caso, l'obiettivo delle deroghe di cui all'articolo 13, paragrafo 6 della direttiva AVMS non è sostituire le deroghe stabilite a livello nazionale, che definiscono l'ambito di applicazione degli obblighi di contribuire, ma di fornire garanzie per i fornitori transfrontalieri.

Pertanto, gli orientamenti di cui alla presente sezione non pregiudicano la libertà dello Stato membro destinatario di stabilire soglie diverse a livello nazionale applicabili ai fornitori soggetti alla sua giurisdizione.

È importante notare che lo Stato membro che applica gli obblighi di contribuzione finanziaria ai fornitori stabiliti in altri Stati membri deve rispettare il principio della non discriminazione. Pertanto, se in essi sono in vigore o sono introdotte deroghe a livello nazionale applicabili ai fornitori stabiliti sul loro territorio, tali deroghe devono essere applicate in modo non discriminatorio anche ai fornitori transfrontalieri, anche se le soglie sono più alte di quelle indicate nei presenti orientamenti

3. **Fatturato di modesta entità**

Per quanto concerne la soglia del fatturato di modesta entità che dovrebbe fungere da base per la deroga di cui all'articolo 13, paragrafo 6, la Commissione fa riferimento alla raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese ([5]).

Seguendo un approccio all'elaborazione delle politiche consolidato, le microimprese dovrebbero a priori essere escluse dall'ambito della legislazione proposta, a meno che non sia dimostrata la necessità e la proporzionalità della loro inclusione ([6]). Pertanto, la Commissione ritiene che la soglia di fatturato di modesta entità potrebbe essere individuata in riferimento al concetto di microimpresa sviluppato nella summenzionata raccomandazione della Commissione, basata specificatamente sulla soglia di fatturato usata nella definizione di microimpresa (ovvero imprese con un fatturato totale annuo non superiore ai 2 milioni di EUR). Il fatturato annuo dell'impresa dovrebbe essere determinato conformemente alle disposizioni della summenzionata raccomandazione della Commissione, tenendo conto anche del fatturato delle imprese partner e collegate ([7]).

A causa delle loro dimensioni limitate e delle loro scarse risorse, le microimprese possono risentire in modo particolare dei costi di regolamentazione. L'esclusione delle microimprese dall'applicazione degli obblighi di promuovere le opere europee (articolo 13, paragrafi 1 e 2) evita di ostacolare l'ingresso di nuovi operatori sul mercato. Questo approccio è pertanto coerente con l'obiettivo di incentivare la creazione di nuove imprese e di promuovere lo sviluppo del mercato.

([5]) Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [notificata con il numero C(2003) 1422], (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

([6]) http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/key_docs/docs/meg_guidelines.pdf.

([7]) Cfr. in particolare gli articoli 3 e 6 della raccomandazione.

Al contempo, il considerando 40 della direttiva AVMS stabilisce che «la determinazione del fatturato di modesta entità dovrebbe tenere conto delle diverse dimensioni dei mercati audiovisivi negli Stati membri.» Ad esempio, in alcuni Stati membri la dimensione dei mercati nazionali è nell'ordine di alcuni milioni di EUR. In diversi casi questi mercati sono significativamente al di sotto dei 10 milioni di EUR. In tali mercati, si può ritenere che persino le microimprese abbiano una presenza significativa sul mercato.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene che gli Stati membri con mercati audiovisivi nazionali di dimensioni più ridotte debbano essere in grado di determinare soglie di fatturato più basse. Sulla base delle caratteristiche generali del mercato, tali soglie più basse potrebbero essere giustificate e proporzionate a condizione che esentino le imprese che detengono una quota inferiore all'1 % delle entrate complessive nei mercati audiovisivi nazionali interessati.

4. **Pubblico di modesta entità**

4.1. *Servizi di video a richiesta*

4.1.1. Metodologia

Conformemente al considerando 40 della direttiva AVMS, «un pubblico di modesta entità può essere determinato, ad esempio, sulla base del tempo di visione o delle vendite, a seconda della natura del servizio […]». Nei servizi lineari, il pubblico è tradizionalmente misurato in riferimento al tempo di visione. Il concetto di pubblico per i video a richiesta non è stabilito e non sono disponibili misure standardizzate del settore in tutti gli Stati membri. Pertanto, non vi sono dati disponibili sul pubblico, verificati da terzi, rispetto ai quali si potrebbe verificare se il pubblico di uno specifico fornitore di servizi di VOD è di modesta entità. Sebbene questa situazione possa cambiare in futuro, è tuttavia necessario in questa fase definire un metodo pratico per determinare un pubblico di modesta entità per i fornitori di servizi di VOD ai fini dell'articolo 13 della direttiva AVMS.

Come illustrato al considerando 40, il concetto di audience può essere associato «ad esempio» alle vendite dei servizi. In assenza di misurazioni del settore consolidate, la Commissione ritiene che questo sia attualmente il metodo più appropriato di misurazione del pubblico nel settore dei servizi di VOD.

Poiché la direttiva, in linea di principio, non proibisce agli Stati membri di utilizzare criteri alternativi, i presenti orientamenti si concentrano su di un metodo per determinare il pubblico dei fornitori di servizi di VOD basato sulle vendite dei servizi.

Nell'ambiente dei servizi di VOD, il numero di utenti/telespettatori di un particolare servizio è un indicatore di tali vendite. In particolare, il pubblico potrebbe essere determinato sulla base del numero di utenti attivi di un determinato servizio, ad esempio il numero di abbonati a pagamento per i servizi di VOD su abbonamento (*Subscription Video on Demand*, SVOD), il numero di clienti/account unici utilizzati per l'acquisizione di opere per servizi di VOD transazionali (*Transactional Video on Demand*, TVOD), e il numero di visitatori unici per servizi di VOD pubblicitari (*Advertising Video on Demand*, AVOD).

Nel caso dei servizi di TVOD, per utenti attivi si potrebbero intendere, ad esempio, gli utenti che hanno acquistato almeno un titolo nel catalogo in un periodo di tempo definito. Nel caso dei servizi di AVOD, il pubblico potrebbe essere determinato come media degli utenti attivi per un periodo di tempo definito. Nel caso di abbonati che pagano per pacchetti di servizi che includono anche un account VOD, il pubblico dei servizi di VOD potrebbe non essere rappresentato in modo accurato dall'insieme del numero di abbonati a pagamento di tali pacchetti di servizi, in quanto alcuni di essi potrebbero non essere utenti dei servizi di VOD. In tali casi, le autorità nazionali potrebbero applicare una misurazione basata sugli utenti che hanno effettivamente avuto accesso al contenuto video del servizio entro un periodo di tempo definito. In tutti questi casi, il periodo preso in considerazione dovrebbe essere appropriato e significativo (ovvero non troppo breve), definito in anticipo e non oneroso in termini di attuazione.

In pratica, il pubblico dovrebbe essere determinato in termini di percentuale di utenti attivi raggiunta da un particolare servizio: il pubblico di un servizio di VOD corrisponderebbe al numero dei suoi utenti diviso per il numero totale di utenti dei servizi di VOD (simili) disponibili sul mercato nazionale e moltiplicato per 100 per ottenere una percentuale.

Poiché le quote di pubblico costituiscono un buon indicatore delle vendite e riflettono la posizione sul mercato del servizio in questione in questo settore, i fornitori con un numero di utenti attivi di modesta entità non avrebbero una presenza significativa sul mercato, giustificando pertanto l'applicazione delle deroghe di cui all'articolo 13, paragrafo 6. Questo metodo è anche vicino alla nozione di indice di ascolto televisivo, che si riferisce ai possessori di televisori effettivamente sintonizzati su particolari canali in un determinato periodo di tempo rispetto al numero totale di televisori nel campione.

4.1.2. Soglia

La Commissione ritiene che i fornitori con una quota di pubblico inferiore all'1 % in un determinato Stato membro dovrebbero essere considerati come aventi un pubblico di modesta entità. Questa soglia riflette un'adozione limitata dei servizi di tali fornitori rispetto ai mercati nazionali pertinenti. Ciò potrebbe verificarsi, ad esempio, perché un fornitore è un nuovo operatore sul mercato. Sulla base dei dati disponibili, i principali fornitori di servizi di SVOD in Europa ([8]) tendono ad avere una quota che va ben oltre l'1 % nei mercati nazionali in cui essi sono presenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione ritiene appropriato, in linea di principio, esonerare dagli obblighi di cui all'articolo 13 i fornitori che hanno una quota di pubblico inferiore all'1 % nello Stato membro interessato.

Per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 1, ciò significa che questi fornitori sono esonerati dai loro Stati membri di origine dall'obbligo relativo alla percentuale nei cataloghi (destinati allo Stato membro di origine o ad altri Stati membri) per i quali la loro quota di pubblico è al di sotto della soglia summenzionata. Per quanto riguarda l'articolo 13, paragrafo 2, ciò significa che questi fornitori sono esonerati dallo Stato membro destinatario dei servizi dall'obbligo di contribuire finanziariamente alla produzione di opere europee.

4.2. *Servizi di media audiovisivi lineari*

Per i servizi lineari, il pubblico è un concetto consolidato e in vari Stati membri esistono servizi di misurazione del pubblico. La definizione di pubblico di modesta entità dovrebbe pertanto essere basata su indicatori già accettati e utilizzati nel contesto della direttiva AVMS, in particolare la quota di pubblico giornaliera ([9]) calcolata per l'anno di riferimento.

In termini di presenza di fornitori non nazionali, il mercato dei servizi lineari è diverso dal mercato dei servizi di VOD. Per i servizi di VOD, i mercati nazionali sono dominati in larga misura da fornitori non nazionali; ciò non avviene per i servizi lineari. Gli operatori al vertice sono solitamente gruppi televisivi che in genere raggiungono l'intera quota del loro pubblico o gran parte di esso nei loro mercati nazionali. Secondo uno studio recente, il mercato audiovisivo dell'UE è caratterizzato da un numero limitato di canali televisivi che raccolgono gran parte del pubblico. La maggior parte dei canali ha quote di pubblico di modesta entità: solo il 5 % dei canali televisivi ha una quota di pubblico superiore al 10 % e circa l'80 % dei canali televisivi in ciascun paese dell'Unione europea ha una quota di pubblico del 2 % o inferiore ([10]).

La soglia di pubblico di modesta entità dovrebbe essere determinata tenendo conto della presenza e del posizionamento dei canali sul mercato per i servizi di media audiovisivi lineari in termini di pubblico. Pertanto, tenendo conto delle caratteristiche del mercato per i servizi lineari, si dovrebbe ritenere che i canali transfrontalieri con una quota individuale di pubblico inferiore al 2 % in un dato Stato membro destinatario dei servizi abbiano un pubblico di modesta entità ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 6, della direttiva AVMS ([11]). In particolare nel caso di fornitori che si rivolgono a più canali, gli Stati membri possono considerare, nell'applicazione della deroga, la posizione globale del fornitore nel mercato nazionale ([12]).

5. **Adeguamenti per tenere in considerazione la specifica natura dei contributi finanziari**

L'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva AVMS, fa riferimento a due tipi di obblighi di contribuzione finanziaria per la produzione di opere europee, vale a dire gli investimenti diretti nei contenuti audiovisivi e i contributi ai fondi nazionali (imposte). La Commissione ritiene che, nella determinazione delle soglie appropriate, si dovrebbe tenere conto dei diversi impatti di questi tipi di obblighi sui fornitori transfrontalieri. L'investimento diretto (ad esempio produzione, coproduzione, acquisizione di diritti sulle opere) implica generalmente uno sforzo imprenditoriale maggiore rispetto al pagamento di un contributo, a causa di un diverso grado di coinvolgimento finanziario e dei rischi associati. Il rispetto dell'obbligo di investimenti dipende inoltre dalla disponibilità di opere europee, tra cui i progetti di produzione in cui un fornitore può investire con le risorse disponibili,

([8]) Cfr., ad esempio, «*Main OTT SVOD groups in Europe by estimated number of subscribers*» (dicembre 2018), pubblicato nell'ambito dell'annuario 2019 dell'Osservatorio europeo dell'audiovisivo, Strasburgo, dicembre 2018.

([9]) Cfr. Orientamenti rivisti per il monitoraggio dell'applicazione degli articoli 16 e 17 della direttiva sui servizi di media audiovisivi (direttiva AVMS) [Doc CC direttiva AVMS (2011) 2, pag. 3].

([10]) Schneeberger, A., *The internationalisation of TV audience markets in Europe*, Osservatorio europeo dell'audiovisivo, Strasburgo, 2019, pag. 16.

([11]) Tali mercati sono caratterizzati da quote molto significative di alcuni canali (tipicamente l'80 % della quota di pubblico è coperta dal 20 % dei canali principali) e da un numero elevato di canali con un pubblico di scarsa entità (in media l'80 % dei canali televisivi in Europa ha una quota di pubblico pari o inferiore al 2 %).

([12]) Essi possono valutare se il fornitore è complessivamente uno dei fornitori principali che coprono l'80 % della quota di pubblico in tale paese.

La Commissione è al corrente del fatto che in alcuni Stati membri, a seconda in particolare della dimensione e della struttura del mercato audiovisivo, può essere considerato importante applicare obblighi di contribuzione finanziaria anche ai servizi a richiesta con fatturato inferiore a 2 milioni di EUR o con una quota di pubblico inferiore all'1 %, nonché ai servizi lineari transfrontalieri con una quota di pubblico inferiore al 2 %, in particolare i servizi televisivi a pagamento, in quanto la loro presenza sui mercati nazionali può ancora essere ritenuta importante. Per far fronte a tali situazioni gli Stati membri possono decidere di applicare soglie più basse, in casi debitamente giustificati e in linea con i loro obiettivi di politica culturale, compreso l'obiettivo di assicurare la sostenibilità del sistema nazionale audiovisivo e del sistema di finanziamento di produzioni cinematografiche.

Queste soglie e i contributi finanziari imposti dovrebbero tenere conto della capacità finanziaria del servizio, rispettare i principi di non discriminazione e di proporzionalità, non dovrebbero compromettere lo sviluppo del mercato e dovrebbero permettere l'ingresso di nuovi operatori sul mercato.

Per quanto concerne gli obblighi in materia di investimenti diretti transfrontalieri, la Commissione invita gli Stati membri, in particolare quelli con mercati audiovisivi più grandi, a considerare anche deroghe per le imprese con un fatturato totale di oltre 2 milioni di EUR ([13]), fissando una soglia più alta, o almeno assoggettandoli a obblighi di investimento meno onerosi, tenendo conto, in particolare, delle possibili difficoltà a trovare produzioni audiovisive in cui investire con le risorse disponibili negli Stati membri interessati.

IV. **OSSERVAZIONI PROCEDURALI**

Sebbene l'attuazione dell'articolo 13, paragrafi 1 e 2, della direttiva AVMS, spetti alle autorità nazionali, esse sono incoraggiate a cooperare attivamente con le loro controparti in altri Stati membri nei settori contemplati dai presenti orientamenti. Questa cooperazione potrebbe essere giustificata soprattutto con l'intenzione di raccogliere dati o informazioni pertinenti e di limitare i rischi di interpretazioni divergenti da parte delle autorità nazionali. Il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (*European Regulators Group for Audiovisual MEDIA Services* - ERGA) potrebbe rappresentare un forum appropriato per facilitare tale cooperazione.

Alla luce di quanto sopra esposto, le autorità nazionali di regolamentazione sono invitate a scambiarsi informazioni, dati e migliori prassi nell'ambito dell'ERGA e a discutere eventuali problematiche incontrate nell'applicazione dei presenti orientamenti. In questo contesto, l'ERGA dovrebbe portare all'attenzione della Commissione le problematiche significative negli approcci adottati dalle autorità nazionali di regolamentazione. La Commissione terrà informato il comitato di contatto della direttiva AVMS su tali sviluppi.

Nel quadro degli obblighi di rendicontazione di cui all'articolo 13, paragrafo 4 della direttiva AVMS, gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito all'applicazione dei presenti orientamenti.

([13]) Calcolato conformemente alle disposizioni della summenzionata raccomandazione 2003/361/CE della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro [1]

6 luglio 2020

(2020/C 223/04)

1 euro =

	Moneta	Tasso di cambio		Moneta	Tasso di cambio
USD	dollari USA	1,1325	CAD	dollari canadesi	1,5333
JPY	yen giapponesi	121,78	HKD	dollari di Hong Kong	8,7769
DKK	corone danesi	7,4516	NZD	dollari neozelandesi	1,7293
GBP	sterline inglesi	0,90505	SGD	dollari di Singapore	1,5753
SEK	corone svedesi	10,4848	KRW	won sudcoreani	1 350,51
CHF	franchi svizzeri	1,0642	ZAR	rand sudafricani	19,2761
ISK	corone islandesi	157,20	CNY	renminbi Yuan cinese	7,9498
NOK	corone norvegesi	10,6218	HRK	kuna croata	7,5610
BGN	lev bulgari	1,9558	IDR	rupia indonesiana	16 328,00
CZK	corone ceche	26,705	MYR	ringgit malese	4,8441
HUF	fiorini ungheresi	352,83	PHP	peso filippino	55,871
PLN	zloty polacchi	4,4689	RUB	rublo russo	81,3769
RON	leu rumeni	4,8375	THB	baht thailandese	35,158
TRY	lire turche	7,7743	BRL	real brasiliano	5,9745
AUD	dollari australiani	1,6230	MXN	peso messicano	25,1207
			INR	rupia indiana	84,4535

[1] *Fonte*: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

Notifica preventiva di concentrazione

(Caso M.9880 – Permira/Warburg/Tilney/Smith & Williamson)

Caso ammissibile alla procedura semplificata

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2020/C 223/05)

1. In data 26 giugno 2020 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([1]).

La notifica riguarda le seguenti imprese:

— Permira Holdings Limited («Permira», Guernsey),

— Warburg Pincus LLC («Warburg Pincus», Stati Uniti),

— Tilney Group Limited («Tilney», Regno Unito), controllata in ultima istanza da Permira Holdings Limited («Permira», Guernsey),

— Smith & Williamson Holdings Limited («Smith & Williamson», Regno Unito).

Permira e Warburg Pincus acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'insieme di Smith & Williamson e Tilney. La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

— Permira è un'impresa di private equity che presta servizi per le gestione degli investimenti a diversi fondi d'investimento;

— Warburg Pincus è un'impresa mondiale di private equity con sede a New York. Le imprese del portafoglio di Warburg Pincus operano in diversi settori tra cui energia, servizi finanziari, sanità, servizi industriali e commerciali, tecnologia, media e telecomunicazioni;

— Tilney è un'impresa indipendente di gestione patrimoniale con sede a Londra e uffici in tutto il Regno Unito, che opera principalmente nella prestazione di servizi di pianificazione finanziaria, gestione degli investimenti e consulenza a clienti privati;

— Smith & Williamson è un'impresa indipendente di servizi finanziari e professionali, con sede a Londra e uffici in tutto il Regno Unito e in Irlanda, che offre servizi professionali, finanziari e di gestione degli investimenti a privati e imprese.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

([1]) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 (il «regolamento sulle concentrazioni»).

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio ([2]), il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione, con indicazione del seguente riferimento:

M.9880 – Permira/Warburg/Tilney/Smith & Wiliamson

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, per fax o per posta, ai seguenti recapiti:

Indirizzo e-mail COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fax +32 22964301

Indirizzo postale:

Commissione europea
Direzione generale Concorrenza
Protocollo Concentrazioni
1049 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË

([2]) GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 223/06)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([1]) entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«Casciotta d'Urbino»

n. UE: PDO-IT-0005-AM01 - 30.7.2018

DOP (X) IGP ()

1. **Gruppo richiedente e interesse legittimo**

Consorzio di Tutela Casciotta d'Urbino DOP, con sede in via Corbara, 81 – 61030 Colli al Metauro (PU, Italia) – tel. +39 0721879832, fax +39 0721879807; e-mail: casciottadiurbino@.it

Il Consorzio di tutela Casciotta d'Urbino DOP è costituito da produttori di «Casciotta d'Urbino» ed è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.

2. **Stato membro o paese terzo**

Italia

3. **Voce del disciplinare interessata dalla modifica**

☐ Denominazione del prodotto

☒ Descrizione del prodotto

☒ Zona geografica

☒ Prova dell'origine

☒ Metodo di produzione

☐ Legame

☒ Etichettatura

☒ Altro: vengono rinominati gli articoli del disciplinare e vengono inseriti alcuni articoli non presenti relativi alla denominazione e all'organismo di controllo

([1]) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

4. **Tipo di modifica**

☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

☒ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5. **Modifica (modifiche)**

La «Casciotta d'Urbino» DOP è stata registrata con il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 della Commissione.

Gli elementi relativi alla DOP in argomento sono contenuti nel decreto 4 agosto 1993 del ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, nella scheda riepilogativa, e in una relazione di cinque pagine.

Pertanto con la modifica si intende innanzitutto strutturare il disciplinare conformemente a quanto stabilito dal regolamento inserendo tutte le informazioni contenute nei vari documenti all'interno del disciplinare.

Descrizione del prodotto

La modifica riguarda l'articolo 2 del disciplinare (Decreto del ministero delle risorse agricole alimentari e forestali del 4 agosto 1995), attuale punto 3.2 del documento unico.

— È stato aumentato il limite superiore dello scalzo; pertanto,

dove è scritto

«altezza dello scalzo da 5 cm a 7 cm»

è stato scritto

«altezza dello scalzo da 5 cm a 9 cm».

Anni di controlli hanno evidenziato che, ferme restando le dimensioni del diametro e del peso, l'altezza dello scalzo può essere maggiore dei 7 cm previsti nel disciplinare vigente.

Tale parametro è stato pertanto corretto per evitare non conformità dovute solamente ad un errore compiuto al momento della stesura del disciplinare e derivante essenzialmente dal possesso di dati non completamente rappresentativi della realtà produttiva della «Casciotta d'Urbino».

— È stata inserita la frase di seguito riportata:

«Le forme possono essere trattate in superficie con sostanze consentite a norma delle vigenti disposizioni. La parte superficiale delle forme (crosta) non è edibile.».

Tale previsione è stata esplicitata in quanto, pur non essendoci alcun divieto in tal senso nel disciplinare vigente, si è ritenuto più corretto inserire nel disciplinare un esplicito riferimento ad una pratica che alcuni produttori applicano.

Zona geografica

È stata adeguata la zona geografica alle modifiche amministrative intervenute, specificando che alcuni comuni appartengono alla provincia di Rimini (articolo 1 del disciplinare (Decreto del ministero delle risorse agricole alimentari e forestali del 4 agosto 1995), punto f), della scheda riepilogativa, punto 4 del documento unico).

Pertanto, dove è scritto

«La zona di provenienza del latte, di produzione e di stagionatura del formaggio DOP Casciotta d'Urbino comprende l'intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino»

è stato scritto

«La zona di provenienza del latte, di produzione e di stagionatura del formaggio DOP "Casciotta d'Urbino" comprende l'intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino ed i comuni di Novafeltria, Talamello, Sant'Agata Feltria, Casteldelci, Maiolo, San Leo e Pennabilli della provincia di Rimini.».

La zona geografica non è cambiata, ma alcuni comuni che al momento della registrazione della denominazione facevano parte della provincia di Pesaro e Urbino appartengono ora alla provincia di Rimini.

Prova dell'origine

È stato inserito uno specifico articolo non presente nel disciplinare vigente relativo alla prova dell'origine.

Si riporta qui di seguito l'articolo:

«Articolo 4

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo è monitorata documentando gli input e gli output. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi degli allevatori, dei produttori, degli stagionatori, dei porzionatori e dei confezionatori, gestiti dalla struttura di controllo, nonché attraverso la denuncia tempestiva delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e del relativo piano di controllo.».

L'inserimento delle informazioni relative alla prova dell'origine consente di adeguare il disciplinare a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

Metodo di ottenimento

— È stato modificato il primo capoverso dell'articolo 2 del disciplinare di produzione e in particolare sono stati tolti:

  — le parole «a pasta semicotta» riferite al formaggio;

  — il riferimento «derivato da due munte giornaliere».

Dove è scritto

«Il formaggio "Casciotta d'Urbino", a pasta semicotta, è prodotto con latte di pecora intero in misura variabile fra il 70 e l'80 % e con latte di vacca intero per il restante 30-20 %, derivato da due mungiture giornaliere, provenienti da allevamenti ubicati nella zona di cui all'articolo 3.»

è stato scritto

«Il formaggio "Casciotta d'Urbino" è prodotto con latte di pecora intero in misura variabile fra il 70 e l'80 % e con latte di vacca intero per il restante 30-20 %, provenienti da allevamenti ubicati nella zona di cui all'articolo 3.».

L'eliminazione della parola «semicotta» si basa sul fatto che tale classificazione non appare più appropriata tenuto conto che la «Casciotta d'Urbino» non ha le caratteristiche per essere definita semicotta secondo quanto stabilito dalle classificazioni maggiormente utilizzate. Nel corso degli anni la presenza di tale definizione ha infatti creato diversi problemi in fase di controllo. L'eliminazione di tale termine pertanto corregge un'imprecisione del disciplinare vigente e non modifica la specificità e le caratteristiche del prodotto.

L'eliminazione del riferimento alle due mungiture giornaliere risponde all'esigenza di introdurre la possibilità di utilizzo del sistema automatico di mungitura.

Anni di sperimentazione hanno dimostrato che la presenza e il rispetto del rapporto grasso/caseina è sufficiente a garantire che il formaggio possieda le caratteristiche stabilite dal disciplinare di produzione. Dal punto di vista tecnico-scientifico, l'uso di sistemi automatici di mungitura non pregiudica le caratteristiche del latte. Risulta invece migliorato il benessere animale.

— Sono state inserite nel disciplinare informazioni relative alle razze animali e all'alimentazione presenti finora solo nei documenti del Consorzio dei produttori della «Casciotta d'Urbino».

La lista delle razze menzionate nel dossier con cui è stata registrata la denominazione «Casciotta d'Urbino» è infatti da considerarsi come una lista rappresentativa ma non esaustiva del panorama delle razze ovine presenti negli allevamenti al momento della registrazione.

Nella documentazione che correda la domanda di registrazione agli atti della Commissione europea, le razze bovine non venivano menzionate, mentre per quanto riguarda le razze ovine venivano menzionate le razze: Sarda, Sopravvissana, Gentile di Puglia, Vissana e Merinos.

Nei documenti del Consorzio dei produttori, molto più completi e dettagliati, sono presenti

le razze ovine: Sarda, Sopravvissana, Gentile di Puglia, Merinos, Comisana, Massese, Vissana, Cornella Bianca, Fabrianese e Pinzirita con relative meticce;

le razze bovine: Frisona Italiana, Bruna Italiana, Pezzata Rossa, Jersey e relative meticce.

Pertanto, nella formulazione proposta è stato inserito nel disciplinare l'elenco completo delle razze ovine e bovine il cui latte è utilizzato per la produzione della «Casciotta d'Urbino».

Inoltre si propone l'introduzione delle razze ovine Delle Langhe, Lacaune e Assaf.

L'introduzione delle razze sopra citate trova giustificazione nel loro adattamento anche alla stabulazione semifissa. Infatti, da una decina d'anni gli allevamenti subiscono continui e dannosi attacchi da parte di lupi che imperversano nella provincia anche nelle ore diurne; pertanto, gli allevatori sono costretti a volte a ridurre i periodi di pascolamento e a prediligere quelle razze che si adattano meglio anche ad eventuali soggiorni in stalla.

Pertanto si è scritto:

«Le razze ovine sono: la Sarda, la Sopravvissana, la Gentile di Puglia, la Merinos, la Comisana, la Massese, la Vissana, la Cornella Bianca, la Fabrianese, la delle Langhe, la Lacaune, la Assaf e la Pinzirita con relative meticce.

Le razze bovine per la produzione del latte sono la Frisona Italiana, la Bruna Italiana, la Pezzata Rossa, la Jersey e relative meticce.».

Per quanto riguarda l'alimentazione animale si è scritto:

«Gli animali possono effettuare sia la stabulazione, sia il pascolo.

L'alimentazione base delle bovine da latte, costituita da foraggi (verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati, deve provenire, per non meno del 50 %, dalla zona di origine individuata all'articolo 3 e viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta e alle manze oltre i 7 mesi di età. Almeno il 75 % della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione, individuato all'articolo 3. I foraggi ammessi sono: foraggi freschi da prati stabili o avvicendati, essenze foraggere, fieni ottenuti dall'essiccamento in campo delle essenze foraggere, paglie di cereali, insilati, trinciati, fieni silo. I mangimi ammessi sono: cereali e loro derivati, pastoni di mais, semi oleaginosi e loro derivati, tuberi e radici, foraggi secchi, derivati dell'industria dello zucchero tra i quali melasso e/o derivati solo come coadiuvanti tecnologici ed appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5 % della sostanza secca della razione giornaliera. Sono inoltre ammessi: semi di leguminose e carrube essiccate e relativi derivati, grassi, sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione ed additivi quali vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che, per antiossidanti ed aromatizzanti, sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici. È ammesso l'utilizzo di lievito di birra inattivato come supporto nelle "premiscele".

L'alimentazione base del bestiame ovino è costituita da foraggi (verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati, che devono provenire, per non meno del 50 %, dalla zona di origine, individuata all'articolo 3. Almeno il 75 % della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione, individuato all'articolo 3.

I foraggi per entrambe le tipologie allevamenti non provengono interamente dall'areale geografico perché, a causa del progressivo abbandono dell'attività agricola e delle condizioni geo-pedoclimatiche, esso non è in grado, né potrà esserlo in futuro, di soddisfare l'intero fabbisogno alimentare degli allevamenti. Non essendoci la possibilità di sostituirli con altri foraggi di ottima qualità in zona, è pertanto necessario consentire l'impiego di foraggi, concentrati e mangimi complementari provenienti da fuori areale. Tali prodotti hanno elevata velocità di degradazione e solubilità (alimenti di granulometria inferiore agli 0,8 cm) e rappresentano la quota di energia (rappresentata principalmente da carboidrati di riserva come l'amido) e di proteina prontamente disponibile per il microbioma. Essendo il loro ruolo limitato ad una funzione fisiologica di supporto al suddetto microbioma, l'incidenza sulle caratteristiche del latte e della "Casciotta d'Urbino" è nulla. L'assunzione di una razione ricca di base foraggera per almeno il 75 % della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera prodotta nella zona contribuisce a determinare le caratteristiche chimiche e sensoriali della materia prima e del prodotto finito. Rappresenta dunque l'elemento fondamentale di connessione tra materia prima, prodotto finito e territorio.».

Tale modifica risponde all'esigenza di adeguare il disciplinare alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012.

— Viene modificata la lettera a) dell'articolo 2 del disciplinare vigente.

Si specifica che il latte può essere crudo o pastorizzato. Inoltre è stata specificata la possibilità di aggiunta di fermenti lattici ed è stata riformulata la frase relativa alla fase successiva all'estrazione della cagliata.

Pertanto, dove è scritto

«Il latte di pecora e di vacca viene coagulato a temperatura di 35 °C circa con caglio liquido e/o in polvere. Il formaggio deve essere sottoposto, in stampi idonei, ad una pressatura manuale con tecnica caratteristica.»

è stato scritto

«Il latte di pecora e di vacca, crudo o pastorizzato, viene coagulato a temperatura di 35 °C circa con caglio liquido e/o in polvere, con eventuale aggiunta di fermenti lattici. La cagliata è posta in stampi idonei, per favorire lo spurgo del siero.».

Poiché l'attuale disciplinare non fornisce alcuna indicazione circa il fatto che il latte debba essere crudo o trattato termicamente, si è ritenuto opportuno precisare (anche al fine di consentire un adeguato controllo) che il latte utilizzato può essere sia crudo che termizzato. Questa pratica è di fatto da sempre seguita nella produzione della «Casciotta d'Urbino».

Il generale miglioramento delle caratteristiche microbiologiche del latte ottenuto negli ultimi anni ha prodotto una significativa riduzione dei batteri presenti, creando in alcuni casi problemi nella fase di coagulazione e stagionatura. Per ovviare a questi possibili problemi viene inserita nel disciplinare la facoltà di utilizzare fermenti lattici.

— È stato modificato il punto b) dell'articolo 2.

Dove è scritto

«La salatura deve essere effettuata a secco ovvero alternando la salamoia alla salatura a secco. Il formaggio deve essere maturato per un periodo variabile da 20 a 30 giorni, in ambienti a temperature comprese fra i 10 e i 14 °C e con umidità di 80-90 %, in relazione alle dimensioni della forma.»,

è stato scritto

«La salatura deve essere eseguita a secco o in salamoia. Il formaggio deve essere maturato per un periodo variabile da 15 a 30 giorni, in ambiente a temperatura compresa fra gli 8 e i 14 °C e con umidità di 80-90 %, in relazione alle dimensioni della forma.».

È stata riscritta la parte relativa alle modalità di salatura ed è stato ridotto il periodo minimo di maturazione, che passa da 20 giorni a 15 giorni; inoltre, è stata abbassata la temperatura minima di stagionatura da 10° a 8°.

Secondo le intenzioni dei produttori la parola «alternando» nel disciplinare assume il significato di «alternativa», che contempla la possibilità di scelta tra due opzioni; pertanto, si è scelto di semplificare la descrizione della fase produttiva per evitare interpretazioni improprie.

Gli adeguamenti tecnologici adottati nel tempo dai caseifici, anche in osservanza dei regolamenti comunitari, di carattere igienico-sanitario, hanno migliorato i procedimenti di produzione con conseguente riduzione dei tempi di stagionatura per raggiungere gli standard prefissati dal disciplinare di produzione della «Casciotta d'Urbino».

La modifica relativa alle temperature di stagionatura si è resa necessaria in quanto negli ultimi anni l'utilizzo di strumenti più precisi di misurazione della temperatura nei locali di stagionatura della «Casciotta d'Urbino» hanno fatto emergere la necessità di rivedere questo parametro per evitare non conformità su un prodotto che ha le caratteristiche della «Casciotta d'Urbino».

Legame

È stato introdotto nel disciplinare un articolo specifico relativo al legame in quanto non presente nel disciplinare vigente ma presente nella scheda riepilogativa. Pertanto, le informazioni contenute ai punti d) e f) della scheda riepilogativa sono state inserite all'articolo 6 del disciplinare denominato «legame con l'ambiente». Inoltre si sono aggiunte alcune informazioni così come previsto dal regolamento comunitario.

Si riporta di seguito l'articolo inserito:

«Articolo 6

Legame con l'ambiente

Il legame geografico discende dalle particolari condizioni climatiche e pedologiche e dall'allevamento, che viene attuato prevalentemente con lo sfruttamento di pascoli del territorio. L'uso razionale di pascoli molto degradati o degradabili impedisce l'eccessivo sfruttamento e migliora le caratteristiche dei pascoli garantendo un maggiore equilibrio agro-silvopastorale. A ciò contribuisce l'estensivizzazione delle produzioni vegetali che, oltre a garantire la cura dei terreni agricoli e forestali, ne caratterizza la composizione che conferisce al latte e poi al formaggio profumo e sapore caratteristici. Per i fattori umani, si sottolinea la storica presenza e diffusione del formaggio nella zona circoscritta.

Nello specifico si precisa che gli allevamenti di ovini e bovini stanziali sono presenti già dal 1500, quando i duchi di Montefeltro e della Rovere avviano una politica che li favorisce, per ostacolare la transumanza nei propri territori.

Il formaggio è storicamente presente nell'area delimitata, com'è attestato da numerose testimonianze risalenti all'epoca rinascimentale.

La specificità del prodotto si sostanzia nelle sue dimensioni, peso e scalzo, fortemente correlati all'utilizzo di forme di terracotta e maiolica con fondo chiuso convesso e un piccolo foro per lo spurgo del siero, tipiche della zona di Urbania.

Inoltre, fortemente specifica è la composizione della miscela di latte con cui è prodotta (70 % di latte ovino e il restante 30 % di latte bovino) che corrisponde alla capacità produttiva di micro-allevamenti condotti dalle famiglie contadine della provincia di Pesaro Urbino.

Le consuetudini di produzione, la tradizione antica di secoli e le condizioni climatico-ambientali conferiscono a questo prodotto caratteristiche organolettiche e merceologiche specifiche. La "Casciotta d'Urbino" si presenta con una crosta sottile; ad avvenuta maturazione, questa assume un tipico colore paglierino. Al taglio, la forma rivela una pasta di colore bianco paglierino, dalla consistenza friabile e molle e caratterizzata da una lieve occhieggiatura (i "buchini" che si formano in seguito alla naturale produzione di gas). Poiché la "Casciotta d'Urbino" è un formaggio che non viene sottoposto a stagionatura, in esso permane ancora il sentore tipico del latte fresco; questo è particolarmente evidente nel suo profumo, fragrante ed aromatico. Il sapore della "Casciotta d'Urbino" è dolce, caratteristico del latte ovino e bovino, pieno e gradevolmente acidulo.».

Etichettatura

È stato ampliato l'articolo relativo all'etichettatura del prodotto e alle modalità di commercializzazione (articolo 3 del disciplinare vigente, articolo 8 del disciplinare proposto). Inoltre, il logo della DOP che era descritto in un allegato è stato inserito con tutte le specifiche all'interno del disciplinare.

Pertanto, dove è scritto:

«Il formaggio a denominazione di origine "Casciotta d'Urbino" deve recare apposto all'atto della sua immissione al consumo il contrassegno di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, a garanzia della rispondenza alle specifiche prescrizioni normative.»,

è stato scritto:

«La "Casciotta d'Urbino" DOP è immessa al consumo in forme intere o porzionate.

Le modalità di confezionamento del prodotto all'atto dell'immissione al consumo prevedono un'etichetta informativa posta su una delle due facce del prodotto.

L'etichetta reca a caratteri chiari e leggibili, oltre al logo del prodotto, al simbolo grafico comunitario e relativa menzione (in conformità alle prescrizioni della regolamentazione comunitaria) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti indicazioni:

— "Casciotta d'Urbino", intraducibile, seguita, per esteso o in sigla (DOP), dall'espressione traducibile "Denominazione di Origine Protetta";

— il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice, stagionatrice e confezionatrice.

Il prodotto può essere venduto confezionato sotto vuoto, intero e/o porzionato.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Il logo rappresenta la stilizzazione di una caciotta tagliata centralmente per un quarto, di colore giallo paglierino in due tonalità (pantone 102 e pantone 100) e bordata da una filettatura blu (pantone REFLEX BLUE).

Al disotto della caciotta emerge una fascia a coda di rondine di colore rosso (pantone 032).

Il logo è sovrastato dalla dicitura "CASCIOTTA D'URBINO" disposta a semicerchio (carattere FUTURA BOLD) di colore blu (pantone REFLEX BLUE).

Il logo tipo si potrà adattare alle varie declinazioni di utilizzo.».

L'articolo è stato migliorato inserendo una serie di informazioni per renderlo più completo e maggiormente comprensibile ai consumatori.

Altro

— È stato inserito uno specifico articolo relativo alla denominazione del prodotto non presente nel disciplinare vigente.

Si riporta qui di seguito l'articolo:

«Articolo 1

La Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.) "Casciotta d'Urbino" è riservata esclusivamente al formaggio che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.».

— È stato inserito uno specifico articolo relativo all'organismo di controllo non presente nel disciplinare vigente.

Si riporta di seguito il testo dell'articolo inserito:

«Articolo 7

Controlli

Il controllo sulla conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo, conformemente a quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1151/2012.

I controlli sulla conformità del prodotto al disciplinare sono svolti dall'Autorità Pubblica di Controllo (APC) dell'ASSAM, Agenzia per i Servizi nel settore Agroalimentare delle Marche, Via dell'Industria n. 1, I-60027 Osimo Stazione (Ancona, Italia), tel. +39 0718081, fax +39 07185979, e-mail: direzione@assam.marche.it.».

Tale modifica risponde all'esigenza di adeguare il disciplinare alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1151/2012.

— Sono stati rinominati gli articoli del disciplinare e sono stati inseriti alcuni articoli; pertanto, ora il disciplinare è organizzato come di seguito riportato:

articolo1 — denominazione; articolo 2 — caratteristiche del prodotto; articolo 3 — zona di produzione; articolo 4 — prova dell'origine; articolo 5 — metodo di ottenimento; articolo 6 — legame con l'ambiente; articolo 7 — controlli; articolo 8 — confezionamento ed etichettatura.

Questa modifica consente di consolidare nel disciplinare tutte le informazioni richieste dal regolamento permettendo una migliore lettura dello stesso.

DOCUMENTO UNICO

«Casciotta d'Urbino»

n. UE: PDO-IT-0005-AM01 – 30.7.2018

DOP (X) IGP ()

1. **Denominazione (denominazioni) [della DOP o IGP]**

«Casciotta d'Urbino»

2. **Stato membro o paese terzo**

Italia

3. **Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**

3.1. *Tipo di prodotto*

Classe 1.3 Formaggi

3.2. *Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1*

All'atto della sua immissione al consumo la «Casciotta d'Urbino» D.O.P. si presenta con le seguenti caratteristiche:

forma: cilindrica a scalzo basso con facce arrotondate;

dimensioni: il diametro è compreso fra 12 cm e 16 cm, con altezza dello scalzo da 5 cm a 9 cm;

peso variabile da 800 g a 1200 g in relazione alle dimensioni della forma;

aspetto esterno: crosta sottile, di spessore pari a circa 1 mm, di colore paglierino ad avvenuta maturazione;

pasta: la struttura si presenta di consistenza tenera e friabile con lieve occhieggiatura; al taglio il colore risulta bianco-paglierino;

sapore: dolce, caratteristico delle particolari procedure di produzione;

grasso sulla sostanza secca: non inferiore al 45 %. Il prodotto è utilizzato come formaggio da tavola.

Le forme possono essere trattate in superficie con sostanze consentite a norma delle vigenti disposizioni. La parte superficiale delle forme (crosta) non è edibile.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

Il formaggio «Casciotta d'Urbino» è prodotto con latte di pecora intero in misura variabile fra il 70 e l'80 % e con latte di vacca intero per il restante 30-20 %.

Le razze ovine sono: la Sarda, la Sopravvissana, la Gentile di Puglia, la Merinos, la Comisana, la Massese, la Vissana, la Cornella Bianca, la Fabrianese, la delle Langhe, la Lacaune, la Assaf e la Pinzirita con relative meticce.

Le razze bovine per la produzione del latte sono la Frisona Italiana, la Bruna Italiana, la Pezzata Rossa, la Jersey e relative meticce.

Gli animali possono effettuare sia la stabulazione, sia il pascolo.

L'alimentazione base delle bovine da latte, costituita da foraggi (verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati, deve provenire, per non meno del 50 %, dalla zona di origine individuata al punto 4 e viene applicata alle vacche in lattazione, agli animali in asciutta e alle manze oltre i 7 mesi di età. Almeno il 75 % della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio della zona geografica delimitata di cui al punto 4. I foraggi ammessi sono: foraggi freschi da prati stabili o avvicendati, essenze foraggere, fieni ottenuti dall'essiccamento in campo delle essenze foraggere, paglie di cereali, insilati, trinciati, fieni silo. I mangimi ammessi sono: cereali e loro derivati, pastoni di mais, semi oleaginosi e loro derivati, tuberi e radici, foraggi secchi, derivati dell'industria dello zucchero tra i quali melasso e/o derivati solo come coadiuvanti tecnologici ed appetibillizzanti pari ad un valore massimo del 2,5 % della sostanza secca della razione giornaliera. Sono inoltre ammessi: semi di leguminose e carrube essiccate e relativi derivati, grassi, sali minerali autorizzati dalla vigente legislazione ed additivi quali vitamine, oligoelementi, amminoacidi, aromatizzanti, antiossidanti, autorizzati dalla vigente legislazione, salvo che, per antiossidanti ed aromatizzanti, sono ammessi solo quelli naturali o natural-identici. È ammesso l'utilizzo di lievito di birra inattivato come supporto nelle «premiscele».

L'alimentazione base del bestiame ovino è costituita da foraggi (verdi o conservati), mangimi e mangimi concentrati e deve provenire, per non meno del 50 %, dalla zona geografica delimitata. Almeno il 75 % della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera deve provenire da alimenti prodotti nel territorio di produzione, individuata al punto 4.

I foraggi per entrambe le tipologie di allevamenti non provengono interamente dall'areale geografico perché, a causa del progressivo abbandono dell'attività agricola e delle condizioni geo-pedoclimatiche, esso non è in grado, né potrà esserlo in futuro, di soddisfare l'intero fabbisogno alimentare degli allevamenti. Non essendoci la possibilità di sostituirli con altri foraggi di ottima qualità in zona, è pertanto necessario consentire l'impiego di foraggi, concentrati e mangimi complementari provenienti da fuori areale. Tali prodotti hanno elevata velocità di degradazione e solubilità (alimenti di granulometria inferiore agli 0,8 cm) e rappresentano la quota di energia (rappresentata principalmente da carboidrati di riserva come l'amido) e di proteina prontamente disponibile per il microbioma. Essendo il loro ruolo limitato ad una funzione fisiologica di supporto al suddetto microbioma, l'incidenza sulle caratteristiche del latte e della «Casciotta d'Urbino» è nulla. L'assunzione di una razione ricca di base foraggera per almeno il 75 % della sostanza secca dei foraggi della razione giornaliera prodotta nella zona contribuisce a determinare le caratteristiche chimiche e sensoriali della materia prima e del prodotto finito. Rappresenta dunque l'elemento fondamentale di connessione tra materia prima, prodotto finito e territorio.

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono aver luogo nella zona geografica delimitata*

Tutte le fasi del processo di produzione (allevamento di bovini, mungitura, caseificazione e stagionatura) devono avvenire nella zona geografica delimitata.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

La «Casciotta d'Urbino» DOP è immessa al consumo in forme intere o porzionate. Il prodotto può essere venduto confezionato sotto vuoto, intero e/o porzionato.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

Le modalità di confezionamento del prodotto all'atto dell'immissione al consumo prevedono un'etichetta informativa posta su una delle due facce del prodotto.

L'etichetta reca a caratteri chiari e leggibili, oltre al logo del prodotto, al simbolo grafico comunitario e relativa menzione (in conformità alle prescrizioni della regolamentazione comunitaria) e alle informazioni corrispondenti ai requisiti di legge, le seguenti indicazioni:

— «Casciotta d'Urbino», intraducibile, seguita, per esteso o in sigla (DOP), dall'espressione traducibile «Denominazione di Origine Protetta»;

— il nome, la ragione sociale, l'indirizzo dell'azienda produttrice, stagionatrice e confezionatrice.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o siano tali da trarre in inganno il consumatore, nonché di altri riferimenti veritieri e documentabili che siano consentiti dalla normativa vigente e che non siano in contrasto con le finalità e i contenuti del presente disciplinare.

Il logo rappresenta la stilizzazione di una caciotta tagliata centralmente per un quarto, di colore giallo paglierino in due tonalità (pantone 102 e pantone 100) e bordata da una filettatura blu (pantone REFLEX BLUE).

Al disotto della caciotta emerge una fascia a coda di rondine di colore rosso (pantone 032).

Il logo è sovrastato dalla dicitura «CASCIOTTA D'URBINO» disposta a semicerchio (carattere FUTURA BOLD) di colore blu (pantone REFLEX BLUE).

Il logo tipo si potrà adattare alle varie declinazioni di utilizzo.

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona di provenienza del latte, di produzione e di stagionatura del formaggio DOP «Casciotta d'Urbino» comprende l'intero territorio della provincia di Pesaro e Urbino ed i comuni di Novafeltria, Talamello, Sant'Agata Feltria, Casteldelci, Maiolo, San Leo e Pennabilli della provincia di Rimini.

5. **Legame con la zona geografica**

Il legame geografico discende dalle particolari condizioni climatiche e pedologiche e dall'allevamento, che viene attuato prevalentemente con lo sfruttamento di pascoli del territorio. L'uso razionale di pascoli molto degradati o degradabili impedisce l'eccessivo sfruttamento e migliora le caratteristiche dei pascoli garantendo un maggiore equilibrio agro-silvopastorale. A ciò contribuisce l'estensivizzazione delle produzioni vegetali che, oltre a garantire la cura dei terreni agricoli e forestali, ne caratterizza la composizione che conferisce al latte e poi al formaggio profumo e sapore caratteristici. Per i fattori umani, si sottolinea la storica presenza e diffusione del formaggio nella zona circoscritta.

Nello specifico si precisa che gli allevamenti di ovini e bovini stanziali sono presenti già dal 1500, quando i duchi di Montefeltro e della Rovere avviano una politica che li favorisce, per ostacolare la transumanza nei propri territori.

Il formaggio è storicamente presente nell'area delimitata, com'è attestato da numerose testimonianze risalenti all'epoca rinascimentale.

La specificità del prodotto si sostanzia nelle sue dimensioni, peso e scalzo, fortemente correlati all'utilizzo di forme di terracotta e maiolica con fondo chiuso convesso e un piccolo foro per lo spurgo del siero, tipiche della zona di Urbania.

Inoltre, fortemente specifica è la composizione della miscela di latte con cui è prodotta (70 % di latte ovino e il restante 30 % di latte bovino) che corrisponde alla capacità produttiva di micro-allevamenti condotti dalle famiglie contadine della provincia di Pesaro Urbino.

Le consuetudini di produzione, la tradizione antica di secoli e le condizioni climatico-ambientali conferiscono a questo prodotto caratteristiche organolettiche e merceologiche specifiche. La Casciotta d'Urbino si presenta con una crosta sottile; ad avvenuta maturazione, questa assume un tipico colore paglierino. Al taglio la forma rivela una pasta di colore bianco paglierino, dalla consistenza friabile e molle e caratterizzata da una lieve occhieggiatura (i «buchini» che si formano in seguito alla naturale produzione di gas). Poiché la «Casciotta d'Urbino» è un formaggio che non viene sottoposto a stagionatura, in esso permane ancora il sentore tipico del latte fresco; questo è particolarmente evidente nel suo profumo, fragrante ed aromatico. Il sapore della «Casciotta d'Urbino» è dolce, caratteristico del latte ovino e bovino, pieno e gradevolmente acidulo.

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335

oppure

accedendo direttamente alla home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di produzione all'esame dell'UE».

Pubblicazione di una domanda di approvazione di una modifica non minore del disciplinare di produzione ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(2020/C 223/07)

La presente pubblicazione conferisce il diritto di opporsi alla domanda di modifica, ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [1], entro tre mesi dalla data di pubblicazione.

DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA NON MINORE DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DI UNA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA/DI UN'INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Domanda di approvazione di una modifica ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

«Peperone di Senise»

n. UE: PGI-IT-1532-AM01 – 5.9.2019

DOP () IGP (X)

1. **Gruppo richiedente e interesse legittimo**

Consorzio di tutela del Peperone di Senise Igp

Contrada Mercato CO Casa Comunale, Snc

85038 Senise (Pz)

ITALIA

info@peperonediseniseigp.it

Il Consorzio di tutela del peperone di Senise Igp è legittimato a presentare domanda di modifica ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12511 del 14.10.2013.

2. **Stato Membro O Paese Terzo**

Italia

3. **Voce del disciplinare interessata dalla modifica**

☒ Denominazione del prodotto

☒ Descrizione del prodotto

☐ Zona geografica

☐ Prova dell'origine

☒ Metodo di produzione

☐ Legame

☒ Etichettatura

☐ Altro [da precisare]

4. **Tipo di modifica**

☐ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

[1] GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

☒ Modifica a un disciplinare di una DOP o IGP registrata, per cui il documento unico (o documento equivalente) non è stato pubblicato, da considerarsi non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012.

5. **Modifiche**

Denominazione del prodotto

Si chiede la modifica della denominazione «Peperone di Senise» in «Peperoni di Senise».

Al punto 3 della scheda riepilogativa del 25.3.1996 figura in corrispondenza del nome da registrare la denominazione «Peperone di Senise» invece della denominazione «Peperoni di Senise» come riportato sia al successivo punto f) della citata scheda sia nell'intero articolato del disciplinare di produzione della denominazione trasmesso dall'Italia nel 1996, nell'ambito della procedura di registrazione definita dall'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

La modifica punta ad allineare i due documenti e a evitare confusione circa la corretta denominazione da utilizzare per designare il prodotto specifico.

Descrizione del prodotto

Articolo 6 del disciplinare

1. Per le tre tipologie di peperone «appuntito» «tronco» «uncino» le caratteristiche di «colore a maturità commerciale:

— *«verde;*

— rosso porpora;»

sono così modificate:

«colore a maturità commerciale: da verde a rosso porpora;»

La modifica tiene conto del cambiamento graduale della colorazione del prodotto nel corso della sua maturazione da verde a rosso.

2. La seguente frase:

Il prodotto secco si deve presentare:

— *In«Serte»o«Collane»di lunghezza variabile da 1,5 a 2,0 m, con le bacche (in possesso degli stessi lineamenti morfologici di quelle freschi) disposte a spirale angolata, l'una rispetto alla successiva, di circa 120°, contenuto in acqua non superiore al 10-12 % e colorazione rosso vinaccia.*

È così modificata:

Il prodotto secco si deve presentare:

In«Serte»o«Collane»di lunghezza variabile fino ad un massimo di 2,0 m, con le bacche (in possesso degli stessi lineamenti morfologici di quelle freschi) disposte a spirale angolata, l'una rispetto alla successiva, contenuto in acqua non superiore al 18 % e colorazione rosso vinaccia.

La modifica si rende necessaria, al fine di poter commercializzare lo stesso prodotto in serte o collane di lunghezze inferiori (meno di 1,5 metri) rispetto a quelle ad oggi previste, per soddisfare specifiche richieste del marcato.

L'aumento della percentuale di acqua si è reso necessario in quanto, come previsto dal disciplinare di produzione non è possibile utilizzare essiccazione forzata, di conseguenza in alcuni periodi dell'anno, il clima non permette di mantenere il 12 % di umidità e di conseguenza non è possibile certificare il prodotto, pur ottenuto nel rispetto dei requisiti del disciplinare di produzione.

3. Si aggiunge la seguente tipologia di vendita del prodotto essiccato:

In bacche singole intere o prive del peduncolo e dei semi con contenuto in acqua non superiore al 18 % di colore rosso vinaccia.

La modifica introduce la tipologia di vendita dei «Peperoni di Senise» in bacche singole o prive di peduncolo o semi. La modifica punta a soddisfare le richieste del consumatore che chiede un prodotto non in collane o serte, ma in sacchetti contenenti bacche singole.

4. La frase

«In "Polvere" a grana finissima ottenuta dalla macina dei peperoni secchi previo trattamento in forno per eliminare il residuo di umidità.»

è sostituita dalla presente:

«macinato, ottenuto da peperoni secchi previo eventuale trattamento in forno per eliminare il residuo di umidità.»

La frase è riformulata al fine di consentire la produzione di Peperoni di Senise macinato anche con granulometria più grossa rispetto a quella in polvere attualmente prevista per soddisfare specifiche richieste del marcato.

Punto 3 b) della scheda riepilogativa

5. Il seguente testo:

«Dotata di elevato potere di rusticità questa pianta si è ben adattata alle condizioni pedoclimatiche italiane ed in special modo a quelle meridionali, anche se limitate alla disponibilità idrica.»

È stato spostato al pertinente punto 5 del documento unico.

6. Il seguente testo:

«Il frutto del peperone di Senise è caratterizzato da uno spessore sottile e da un basso contenuto in acqua del pericarpo che consentono una rapida essicazione che è praticata secondo metodi naturali per esposizione diretta ai raggi solari».

È così modificato:

«I Peperoni di Senise sono caratterizzati da uno spessore sottile e da un basso contenuto in acqua del pericarpo che consentono una rapida essicazione che è praticata secondo metodi naturali per esposizione indiretta ai raggi solari oppure in locali arieggiati».

Si precisa che per «frutto del peperone» si intendono i «Peperoni di Senise» e si adegua il documento unico alla modifica del paragrafo «Pratica di trasformazione», punto 4 dell'articolo 4 del disciplinare di produzione. La modifica, nel rispetto delle procedure di essiccazione naturale del prodotto, è finalizzata ad evitare che la luce diretta del sole possa danneggiare il prodotto che presenta una buccia molto sottile e delicata.

7. Il seguente testo:

«Il prodotto trasformato consiste in "serte" cioè collane di frutti essiccati al sole oppure in "polvere" finissima ottenuta dalla macinazione dei frutti essiccati».

È così modificato:

«Il prodotto trasformato si presenta:

— In "serte" o "collane" di lunghezza variabile fino ad un massimo di 2,0 m, con le bacche (in possesso degli stessi lineamenti morfologici di quelle freschi) disposte a spirale angolata, l'una rispetto alla successiva, contenuto in acqua non superiore al 18 % e colorazione rosso vinaccia.

— In bacche singole, intere o prive del peduncolo e dei semi, con contenuto in acqua non superiore al 18 % di colore rosso vinaccia.

— Macinato, ottenuto da peperoni secchi previo trattamento in forno per eliminare il residuo di umidità».

Si adegua il documento unico alla modifica dell'articolo 6, ultimo paragrafo del disciplinare di produzione.

Metodo di produzione

Articolo 4

8. Le seguenti epoche di semina e di trapianto:

«Semina

epoca: terza decade di febbraio - seconda decade di marzo;

Trapianto

epoca: seconda decade di maggio - prima decade di giugno»;

sono così modificate:

«Semina

epoca: febbraio marzo

Trapianto

epoca: maggio – giugno»;

Le modifiche sull'epoca di semina e di trapianto sono legate alle variazioni climatiche avvenute negli anni. Si precisa che tale variazione, non incide sulle caratteristiche organolettiche tipiche del prodotto.

9. La seguente frase, riguardante la modalità di trapianto:

«— in buche effettuate con cavicchio in legno»;

è così modificata:

«— in buche effettuate con cavicchio in legno o con appositi mezzi di trapianto».

Si introduce la possibilità di utilizzare innovative tecniche di trapianto, che permettono di ottenere un prodotto della medesima qualità, riducendo notevolmente gli errori causati dalla lavorazione manuale senza impattare sulla qualità del prodotto stesso.

10. Le seguenti prescrizioni relative al sesto di impianto:

'— fila semplice: 25-30 cm lungo la fila e 70-80 cm tra le file;

— fila binata: 35 cm lungo la fila, 35 cm tra le due file binate, 120 cm tra due binate;

— rasole: 35 cm lungo la fila e 40 tra le file.'

sono così modificate:

L'impianto può essere eseguito in fila semplice, in fila binata, o in rasole con o senza pacciamatura con densità minima di 30.000 piantine/ha e massima di 57.000 piantine/ha.

Sono state eliminate le distanze di impianto, risultate eccessivamente condizionanti le operazioni colturali e laboriose per gli agricoltori e si è provveduto ad inserire l'obbligo di un investimento adeguato, indicando un intervallo di densità delle piantine, senza che questo pregiudichi le caratteristiche del prodotto. Infine la nuova formulazione prevede la possibilità di effettuare la pacciamatura, al fine di un migliore controllo delle infestanti.

11. La seguente disposizione sull'epoca di raccolta:

«epoca di raccolta: a partire dalla prima decade di agosto quando le bacche raggiungono la tipica colorazione rosso porpora»;

è cosi modificata:

«epoca di raccolta: a partire dal momento in cui le bacche raggiungono la maturazione commerciale così come indicato all'articolo 6. e fino al termine della produzione della pianta».

Viene soppressa l'indicazione della prima decade di agosto come periodo di raccolta a favore dell'inserimento del riferimento del raggiungimento della maturità commerciale. La modifica è legata alle variazioni climatiche che incidono sul periodo il periodo di produzione della pianta e di raccolta del frutto.

12. La seguente disposizione del paragrafo relativo alla «Pratica di trasformazione»

«Il prodotto deve essere raccolto a maturazione completa».

È cosi modificata:

«Il prodotto da essiccare deve essere raccolto a partire dal momento in cui il colore delle bacche vira da verde a rosso fino alla completa maturazione (rosso porpora)»

Si chiede di anticipare il momento della raccolta al fine di evitare che in fase di stoccaggio le bacche arrivino in eccessivo stato di maturazione. Infatti, dopo la raccolta, la fase di maturazione delle bacche continua, arrivando ad avere un colore rosso corrispondente a quello della completa maturazione.

13. La seguente disposizione del paragrafo relativo alla «Pratica di trasformazione»

«Le bacche devono essere disposte su teli di stoffa o su reti in locali asciutti e ben areati, per almeno 2-3 giorni, lontano dalla luce».

È così modificata:

«Le bacche possono sostare nelle casse di raccolta o essere disposte su reti in locali asciutti e ben areati, per almeno 2-3 giorni, lontano dalla luce».

L'utilizzo dei teli di stoffa per la sosta delle bacche è stato eliminato a favore delle casse di raccolta per una maggiore garanzia degli aspetti igienico-sanitari.

14. La seguente disposizione del paragrafo relativo alla «Pratica di trasformazione».

«I peduncoli devono essere infilati in serie con spago fine facendo in modo che le bacche si dispongano a spirale angolata, l'una rispetto alla successiva, di circa 120 °C. Così facendo si otterranno le caratteristiche "collane" o "serte".»

È così modificata:

«I peperoni possono essere essiccati:

1. infilandoli in serie con spago fine attraverso i peduncoli formando le tipiche collane o serte in cui le bacche sono disposte a spirale angolata l'una rispetto all'altra;
2. disponendoli direttamente su graticci».

La pratica di trasformazione è modificata, eliminando il vincolo dei «*circa 120 gradi*» riferito alla disposizione delle bacche nella spirale angolata, la cui verifica è spesso difficoltosa per gli operatori. Con la nuova formulazione si introduce la possibilità dei singoli peperoni di essere essiccati singolarmente su graticci. Questa introduzione permette di facilitare le successive operazioni di produzione del prodotto essiccato.

15. La seguente disposizione del paragrafo relativo alla «Pratica di trasformazione».

«Le serte devono essere esposte al sole e rimanervi fino a quando il contenuto in acqua non si attesta sul 10-12 %. Successivamente dovranno essere riposte in locali arieggiati».

È così modificata:

«I peperoni in serte o in bacche singole integre devono essere esposte indirettamente ai raggi solari oppure in locali arieggiati adibiti all'essiccazione».

La disposizione che prevede per l'essiccazione, l'esposizione diretta ai raggi solari fino a quando il contenuto di acqua non si assesti al 10-12 %, viene sostituita prevedendo o una esposizione indiretta ai raggi solari o in alternativa la possibilità di condurre l'essiccazione in locali ben arieggiati. La modifica è finalizzata ad evitare che la luce diretta del sole possa danneggiare il prodotto che presenta una buccia molto sottile e delicata.

L'eliminazione della definizione della percentuale di acqua si è resa necessaria in quanto, in alcuni periodi dell'anno, il clima non permette di mantenere l'umidità al di sotto del 12 %. Tale variazione lascia inalterate le caratteristiche organolettiche del prodotto.

16. Le seguenti disposizioni del paragrafo relativo alla «Pratica di trasformazione»

«— *I peperoni, terminata la fase di essiccazione, devono subire un trattamento in forno per eliminare il residuo di umidità per agevolare la successiva molitura.*

— *Il prodotto deve essere trasformato in polvere mediante molitura».*

Sono così modificate:

«I peperoni, destinati alla macinatura, terminata la fase di essiccazione, possono subire un trattamento in forno per eliminare il residuo di umidità».

Con la nuova formulazione, il trattamento in forno, diventa facoltativa, in modo da essere effettuata solo nel caso del permanere di un eccesso di umidità nel prodotto. Inoltre, i riferimenti alla riduzione in polvere mediante molitura, vengono sostituiti e accorpati nel termine macinazione che riassume in modo tecnicamente più corretto l'operazione a cui viene sottoposto il prodotto.

Articolo 5

17. Il paragrafo;

Nella coltivazione dei peperoni ad Indicazione Geografica Protetta«Peperoni di Senise», sono ammesse soltanto le pratiche agronomiche atte a conferire al prodotto le peculiari caratteristiche di tipicità.

È stato spostato al pertinente articolo 4

18. Il paragrafo:

Agli organi di controllo regionali ed al«Consorzio di tutela dei "peperoni di Senise" da costituire su iniziativa del Comitato Promotore è demandato la verifica e l'accertamento:

— aspetti morfologici delle bacche di cui all'articolo 6;

— contenuto in sostanza secca del pericarpo pari a 13-15 %.

Il Consorzio di tutela dovrà, tra l'altro:

— verificare che il disciplinare venga applicato dalle aziende agricole;

— fornire ai produttori di "Peperoni di Senise" i servizi e l'assistenza necessari per attuare il presente disciplinare;

— curare la tenuta dell'albo dei produttori e la rilevazione di dati e informazioni sui "Peperoni di Senise";

— promuovere e gestire il marchio ed i piani di regolamentazione e programmazione della produzione tutelata al fine di salvaguardarne il valore economico e commerciale nonché lo standard qualitativo;

— esercitare attività di sorveglianza e vigilanza, anche in collaborazione con le autorità e gli organi dello Stato, per impedire e reprimere le contraffazioni, le irregolarità e le illegittimità eventualmente commesse a danno dei "Peperoni di Senise"».

È così modificata:

«Ogni fase del processo produttivo viene monitorata documentando per ognuna gli input e gli output. In questo modo, e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, delle particelle catastali sulle quali avviene la coltivazione, dei produttori, dei confezionatori è garantita la tracciabilità del prodotto. Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, sono assoggettate al controllo da parte della struttura di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e relativo piano di controllo».

Si è soppresso il riferimento alle attività svolte dagli organi di controllo regionali e dal Consorzio in quanto non pertinenti ai contenuti previsti dall'articolo 7 del reg. 1151/2012. Con la modifica il paragrafo è stato riformulato sostituendo quindi il testo precedente con un paragrafo in linea con le disposizioni dell'articolo 7, lettera d) e dell'articolo 37 del citato regolamento. In questo modo la nuova versione del disciplinare risulta essere allineata alle disposizioni della normativa vigente.

Legame

Si è provveduto ad integrare il disciplinare di produzione con gli elementi riportati alla lettera F) della scheda riepilogativa che determinarono la registrazione nel registro delle DOP-IGP dell'Unione europea dei «Peperoni di Senise». Gli stessi elementi sono stati riportati anche al punto 5 del documento unico allegato alla presente richiesta di modifica.

L'articolo aggiunto è il seguente:

Esiste una marcata caratterizzazione dei «Peperoni di Senise» che, per le particolari condizioni del terreno e dell'ambiente dell'area di produzione, li porta a differenziarsi in modo sensibile da altri prodotti della stessa specie presentando caratteristiche di pregio e di qualità quali la sottile buccia della bacca e il picciolo ben saldo.

L'area di produzione originaria dei Peperoni di Senise è da tempo immemorabile vocata alla produzione degli ortaggi, essendo una zona irrigua di antichissima tradizione e con caratteristiche pedoclimatiche particolarmente adatte alle esigenze colturali del peperone.

L'area del territorio del senise è quindi sicuramente una delle zone dove la coltivazione del peperone è stata introdotta con successo da più tempo, e dove il peperone si è adattato alle caratteristiche pedoambientali mantenendo alcuni elementi di rusticità propri delle prime «piante» introdotte nella zona.

In particolare i Peperoni di Senise presentano una buccia molto sottile che consente una facile essiccazione, con metodi naturali propri della zona di produzione, e una predisposizione della bacca alla trasformazione in macinato. Inoltre, un'altra caratteristica importante è nel picciolo il quale non abscinde dalla bacca neanche ad essicazione avvenuta, questo carattere permette la legatura dei peperoni tra di loro per la realizzazione delle caratteristiche «collane».

Confezionamento

Articolo 7

19. Il seguente testo:

I«Peperoni di Senise»dovranno essere commercializzati con le seguenti modalità:

Stato fresco: in cassette di legno della capacità di 12-15 Kg.

Stato secco: in serte (collane) della lunghezza dil,5-2,0 m.

Trasformati: in contenitori di vetro, opacizzato, con capacità di 500 e 1 000 g o in bustine di carta plastificata, con finestrella trasparente, con capacità di 50 e 100 g.

è così modificato:

I«Peperoni di Senise»dovranno essere commercializzati con le seguenti modalità:

Stato fresco: in confezioni per alimenti conformi alle vigenti disposizioni di legge.

Stato secco:

— in serte (collane) della lunghezza massima di 2,0 m.

— In bacche singole intere, o prive di peduncolo e semi, contenute in confezioni per alimenti conformi alle vigenti disposizione di legge.

Trasformati: macinato contenuto in confezioni per alimenti conformi alle vigenti disposizione di legge.

Con la modifica, si introducono nuove disposizioni in materia di confezionamento per il prodotto fresco, secco e macinato, così da permette ai confezionatori di assecondare le diverse esigenze del mercato.

Per quanto riguarda il prodotto secco, le nuove disposizioni tengono conto anche le modifiche dell'articolo 6 del disciplinare relative alla lunghezza delle serte o collane e dell'introduzione della tipologia di prodotto in bacche singole con o senza peduncolo o semi.

Il testo modificato si applica anche al punto 3.5 del documento unico.

Etichettatura

Articolo 9

1. Si è provveduto ad aggiungere la seguente frase, già prevista nella scheda riepilogatva che diere orgine alla registrazioned ella denominazione:

Il prodotto immesso al consumo deve recare la dicitura«Peperoni di Senise»I.G.P. seguita dall'apposito logo.

2. Logo

A seguito di nuove esigenze di mercato si è ritenuto opportuno modificare l'immagine del logo della denominazione in modo da renderlo più innovativo.

Il logo è il seguente:

Si è provveduto ad inserire nel disciplinare la descrizione e le caratteristiche tecniche, necessarie per la riproduzione del logo di cui sopra.

Le modifiche 20 e 21 si applicano anche al punto 3.6 del documento unico.

Articolo 8

3. Sono stati esplicitati i riferimenti dell'organismo di preposto ai controlli sul rispetto del disciplinare di produzione. Il paragrafo:

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolta dal ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, il quale può avvalersi ai fini del controllo della produzione e del commercio del peperone di Senise di un consorzio tra i produttori conformemente a quanto stabilito dall'articolo 10 del Reg: (CEE) 2081/92.

È così sostituito:

La verifica del rispetto del disciplinare è svolta conformemente a quanto stabilito dall' articolo 37 del Reg. (UE) n. 1151/2012. L'Autorità di controllo preposto alla verifica del disciplinare di produzione è è Agroqualità SpA Viale Cesare Pavese, 305 - 00144 Roma, Italia - Tel +39 0654228675 - fax +39 0654228692- e-mail: agroqualita@agroqualita.it

DOCUMENTO UNICO

«Peperoni di Senise»

n. UE: PGI-IT-1532-AM01 – 5.9.2019

DOP () IGP (X)

1. **Denominazione (denominazioni)**

«Peperoni di Senise»

2. **Stato membro o paese terzo**

Italia

3. **Descrizione del prodotto agricolo o alimentare**

3.1. *Tipo di prodotto*

Classe: 1.6: ortofrutticoli e cerali freschi o trasformati.

3.2. *Descrizione del prodotto a cui si applica la denominazione di cui al punto 1*

La denominazione «Peperoni di Senise» è ottenuta dalla coltivazione del «capsicum annuum», solanacea originaria delle Americhe.

La popolazione di peperone coltivata a Senise non è ascrivibile ad alcuna cultivar ufficialmente riconosciuta ma risulta un ecotipo localmente diffuso.

I Peperoni di Senise sono caratterizzati da uno spessore sottile e da un basso contenuto in acqua del pericarpo che consentono una rapida essicazione che è praticata secondo metodi naturali per esposizione indiretta ai raggi solari oppure in locali arieggiati.

I Peperoni di Senise sono immessi al consumo sia fresco che come prodotto trasformato.

Il prodotto fresco corrisponde ai tipi: «appuntito», «tronco» e «uncino».

Il prodotto trasformatosi presenta:

— In «Serte» o «Collane» di lunghezza variabile fino ad un massimo di 2,0 m, con le bacche (in possesso degli stessi lineamenti morfologici di quelle freschi) disposte a spirale angolata, l'una rispetto alla successiva, contenuto in acqua non superiore al 18 % e colorazione rosso vinaccia.

— In bacche singole, intere o prive del peduncolo e dei semi, con contenuto in acqua non superiore al 18 % di colore rosso vinaccia.

— Macinato, ottenuto da peperoni secchi previo eventuale trattamento in forno per eliminare il residuo di umidità.

3.3. *Mangimi (solo per i prodotti di origine animale) e materie prime (solo per i prodotti trasformati)*

—

3.4. *Fasi specifiche della produzione che devono avere luogo nella zona geografica delimitata*

Le fasi di coltivazione e lavorazione dei «Peperoni di Senise» avvengono nell'area geografica di produzione.

3.5. *Norme specifiche in materia di affettatura, grattugiatura, confezionamento ecc. del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

I «Peperoni di Senise» dovranno essere commercializzati con le seguenti modalità:

Stato fresco: in confezioni per alimenti conformi alle vigenti disposizioni di legge.

Stato secco:

— In serte (collane) della lunghezza massima di 2,0 m.

— In bacche singole intere, o prive di peduncolo e semi, contenute in confezioni per alimenti conformi alle vigenti disposizione di legge.

— Trasformati: macinato contenuto in confezioni per alimenti conformi alle vigenti disposizione di legge.

3.6. *Norme specifiche in materia di etichettatura del prodotto cui si riferisce la denominazione registrata*

Il prodotto immesso al consumo deve recare la dicitura «Peperoni di Senise» I.G.P. seguita dall'apposito logo.

Il logo:

È consentito l'uso di indicazioni aggiuntive che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, aziende agricole purché il prodotto risponda sempre alle caratteristiche del presente disciplinare di produzione e che non siano tali da trarre in inganno i consumatori.

4. **Delimitazione concisa della zona geografica**

La zona di produzione della indicazione geografica comprende i territori vocati dei comuni di Senise, Francavilla S.S., Chiaromonte, Valsinni, Colobraro, Tursi, Noepoli, S. Giorgio Lucano, Sant'Arcangelo, Roccanova, Montalbano Jónico e Craco.

5. **Legame con la zona geografica**

Esiste una marcata caratterizzazione dei «Peperoni di Senise» che, per le particolari condizioni del terreno e dell'ambiente dell'area di produzione, li porta a differenziarsi in modo sensibile da altri prodotti della stessa specie presentando caratteristiche di pregio e di qualità quali la sottile buccia della bacca e il picciolo ben saldo.

L'area di produzione originaria dei Peperoni di Senise è da tempo immemorabile vocata alla produzione degli ortaggi, essendo una zona irrigua di antichissima tradizione e con caratteristiche pedoclimatiche particolarmente adatte alle esigenze colturali del peperone.

L'area del territorio del senise è quindi sicuramente una delle zone dove la coltivazione del peperone è stata introdotta con successo da più tempo, e dove il peperone si è adattato alle caratteristiche pedoambientali mantenendo alcuni elementi di rusticità propri delle prime «piante» introdotte nella zona.

In particolare i Peperoni di Senise presentano una buccia molto sottile che consente una facile essiccazione, con metodi naturali propri della zona di produzione, e una predisposizione della bacca alla trasformazione in macinato. Inoltre un'altra caratteristica importante è nel picciolo il quale non abscinde dalla bacca neanche ad essicazione avvenuta, questo carattere permette la legatura dei peperoni tra di loro per la realizzazione delle caratteristiche «collane».

Riferimento alla pubblicazione del disciplinare

(articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento)

Il testo consolidato del disciplinare di produzione è consultabile sul sito Internet: http://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3335"

Oppure

accedendo direttamente all'home page del sito del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (www.politicheagricole.it), cliccando su «Qualità» (in alto a destra dello schermo), poi su Prodotti DOP IGP STG (di lato, sulla sinistra dello schermo) ed infine su «Disciplinari di Produzione all'esame dell'UE».

RETTIFICHE

Rettifica della pubblicazione di una domanda di registrazione di un nome ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 203 del 17 giugno 2020)

(2020/C 223/08)

Alla pagina 8, punto 5, primo capoverso,

anziché: «La domanda di registrazione del nome "Λουκάνικο Πιτσιλιάς / Loukaniko Pitsilias" DOP fa leva sulle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche del prodotto, sviluppate e preservate attraverso una modalità di preparazione e conservazione naturale che non richiede l'uso di altre sostanze o additivi.»,

leggasi: «La domanda di registrazione del nome "Λουκάνικο Πιτσιλιάς / Loukaniko Pitsilias" IGP fa leva sulle caratteristiche fisiche, chimiche e organolettiche del prodotto, sviluppate e preservate attraverso una modalità di preparazione e conservazione naturale che non richiede l'uso di altre sostanze o additivi.».

ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)

Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT